



Approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 333 del 18/19 marzo 2006 e dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 70 del 21 marzo 2006

(entrata in vigore a.s. 2006/2007)

Ultime modifiche approvate dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n.44 del 15 marzo 2013

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

PARTE PRIMA

DISCIPLINA

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Obbligatorietà delle disposizioni federali (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009)

[1] Tutti i tesserati e le società affiliate hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, nonché i provvedimenti e le decisioni federali.

[1 bis] Sono tenuti alla osservanza delle norme statutarie e federali tutti coloro i quali siano riconducibili, direttamente o indirettamente, e/o coinvolti nella gestione delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

[2] Per le violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari commesse con dolo o colpa, in costanza di tesseramento, ai dirigenti, ai tesserati, ed ai soggetti al comma che precede si applicano, anche se non più tesserati, le sanzioni previste dal presente Regolamento.

[3] Le società affiliate rispondono, altresì, a titolo di responsabilità oggettiva, nei casi previsti:

- a) delle violazioni commesse dai propri tesserati e sostenitori;
- b) dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime;
- c) degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee, qualora non risulti o vi sia un ragionevole dubbio che non abbiano partecipato all'illecito o lo abbiano ignorato.

[4] I legali rappresentanti delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati.

[5] L'ignoranza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti federali non può essere invocata in nessun caso.

Art. 2 Obbligo di lealtà e correttezza

[1] Tutti i tesserati, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle società affiliate, gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutti gli associati in genere hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare.

[2] A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia federale.

[3] I tesserati sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.

Art. 3 Giurisdizione disciplinare sportiva (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007 – delibera n. 468 C.F. 11/06/2011)

[1] L'accertamento delle violazioni delle disposizioni regolamentari e l'applicazione delle relative sanzioni sono devoluti in via esclusiva agli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pallacanestro.

[2] I soggetti di cui all'art. 1 sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi.

[3] Il vincolo di giustizia sorge con il tesseramento o la affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro.

Art. 4 Diritto di difesa

Ad ogni tesserato o affiliato è assicurato il diritto di difendersi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.

Art. 4bis Utilizzo quale mezzo di prova delle immagini televisive (delibera n.218 C.F. 2/12/2006)

[1] Gli Organi di Giustizia, oltre alle prove documentali e testimoniali, hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche immagini televisive, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, per provvedimenti di squalifica, di inibizione o di radiazione, qualora si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione.

[2] Tale mezzo di prova può essere inoltre utilizzato nei seguenti casi:

- per atti di violenza posti in essere da tesserati a gioco fermo, o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal Commissario di campo, su deferimento della Procura Federale;
- per comportamenti di particolare gravità dei sostenitori delle squadre non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal commissario di campo, su deferimento della Procura Federale;
- nel giudizio conseguente al reclamo avverso il risultato di gara nel solo caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, qualora l'errore sia stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste dal secondo comma dell'Art. 81.

[3] Tale mezzo di prova, per il settore professionistico, può anche essere utilizzato per atti di violenza e gravemente antisportivi nonché per atti provocatori volti a fomentare la violenza sugli spalti posti in essere da tesserati in fase di gioco, non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal Commissario di campo, su deferimento della Procura Federale. A tal fine sono utilizzabili solo le riprese messe a disposizione dalle Leghe professionistiche al C.I.A.

Art. 5 Principio del doppio grado di giudizio

[1] Contro le decisioni adottate in primo grado dagli Organi Giudicanti è assicurato un secondo grado di giudizio, fatto salvo quanto previsto dalle norme sportive antidoping.

Art. 6 Obbligatorietà del compromesso

[1] Gli affiliati, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n.280.

[2] L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei modi e termini indicati nel Regolamento di Giustizia.

[3] Le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'Art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

Art. 7 Criteri interpretativi

[1] Nell'applicazione del presente Regolamento non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.

[2] In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

[3] Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione.

[4] L'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente regolamento è attribuita dallo Statuto alla competenza della Corte Federale.

Art. 8 Definizioni

[1] Con il termine "società" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.

[2] Con il termine "tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, giocatore, allenatore, arbitro, ufficiale di campo, medico, massaggiatore, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una società, che infine a seguito di incarico temporaneo, designazione o convocazione conferiti da qualsiasi Organo federale o dagli arbitri sul campo.

[3] Con il termine "giocatore" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile.

[4] Con il termine "presidente di società" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della società.

[5] Con il termine "allenatore" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del C.N.A.

[6] Con il termine "arbitro" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme C.I.A. per la direzione di una gara.

[7] Con il termine "ufficiale di campo" si definiscono i tesserati del C.I.A. abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24".

[8] Con il termine "impianto di gioco" si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.

[9] Con il termine "campo di gioco" si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto.

[10] Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

Art. 8 bis Divieto di scommesse

[1] E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.

[2] Chiunque viola tale divieto è punito con l'inibizione da tre mesi a tre anni.

Art. 8 ter Punibilità

[1] Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

TITOLO II DELLE SANZIONI

Art. 9 Ammonizione (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009)

[1] L'ammonizione consiste in un rimprovero ufficiale rivolto per iscritto ad un tesserato o ad una società o ad uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 bis, del presente regolamento.

Art. 10 Deplorazione (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009)

[1] La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta per iscritto ad un tesserato o ad una società o ad uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 bis, del presente regolamento.

[2] La deplorazione costituisce sanzione di maggiore gravità rispetto all'ammonizione.

[3] La deplorazione si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della ammonizione.

Art. 11 Ammenda

[1] L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società di versare alla FIP la somma determinata dal competente Organo di giustizia - entro i limiti massimi indicati nella tabella A allegata - secondo le specifiche disposizioni previste per le varie infrazioni disciplinari.

[2] Nel caso di concorso di più infrazioni, tutte punibili con l'ammenda, si applica automaticamente l'importo previsto per l'infrazione più grave, maggiorata del 10% per ognuna delle infrazioni che abbiano contribuito a costituire il concorso. In ogni caso l'ammenda così calcolata non può superare il limite massimo di cui al comma precedente.

[3] Nell'indicazione dell'ammenda applicabile, si fa sempre riferimento alla percentuale da calcolarsi sul massimale stabilito per ciascun campionato dalla tabella A allegata.

[4] L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.

[5] L'ammenda è infine irrogata per ogni rilevante infrazione di carattere amministrativo, per la quale non sia sufficiente l'applicazione della sola ammonizione.

[6] Le somme dovute a titolo di ammenda vanno arrotondate per eccesso o per difetto all'unità di euro.

Art. 12 Squalifica (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.210 C.F. 24/11/2012)

[1] La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività federale o sociale diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, per un determinato numero di gare dello stesso campionato o di altra manifestazione ufficiale.

[2] La squalifica è applicabile solamente agli atleti e agli allenatori.

[3] La squalifica per una gara si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della deplorazione.

[4] Per il settore professionistico, la squalifica per la prima volta nell'anno sportivo e per una sola gara di campionato è sostituita con l'ammenda indicata nella Tabella B. In caso di squalifica per due o più gare la sanzione va scontata.

[5] Per il settore Dilettanti e Campionati Regionali la squalifica per la prima volta nell'anno sportivo e per una sola gara di campionato è sostituita, su richiesta facoltativa, con la commutazione in ammenda sostitutiva indicata nella Tabella B. In caso di squalifica per più gare la sanzione va scontata. Per i Campionati Giovanili ed Under 21 non è ammessa la commutazione.

[6] Le società di appartenenza sono responsabili in solido con i tesserati per il pagamento delle sanzioni applicate secondo quanto previsto nella tabella B.

Art. 13 Inibizione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 - delibera n.120 C.F. 19e20/09/2008 - delibera n.285 15e16/05/2009)

[1] L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni.

[2] La sanzione comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli;
- d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa;

e) il divieto di partecipare alle riunioni, anche informali, con altri tesserati.

[3] L'inibizione è applicabile a tutti i tesserati ed ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 bis, del presente regolamento.

[3 bis] I dirigenti, i tesserati delle società, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 bis, colpiti da provvedimento disciplinare di inibizione, non possono svolgere alcuna attività sportiva per tutta la durata del periodo di inibizione. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

[3 ter] I tesserati nei cui confronti sia stata applicata l'inibizione o la squalifica mantengono lo status di tesserato e i relativi obblighi fino alla scadenza della sanzione loro irrogata.

[4] Per il solo settore professionistico, l'inibizione per giorni sette è sostituita con l'ammenda indicata nella Tabella B. In caso di recidiva, anche reiterata, la sanzione anzidetta è raddoppiata.

[5] Le società di appartenenza sono responsabili in solido con i tesserati per il pagamento delle sanzioni applicate secondo quanto previsto nella tabella B.

Art. 14 Radiazione

[1] La radiazione consiste nella cancellazione dall'elenco delle società affiliate o dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della FIP.

[2] Il provvedimento è comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 15 Squalifica del campo di gioco (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009)

[1] La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dall'Organo federale competente all'organizzazione del campionato, una o più partite dello stesso campionato che, secondo il calendario, la società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.

[2] Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della società punita, comprese quelle che eventualmente derivino alla società avversaria.

[3] L'Organo di Giustizia competente ha facoltà di consentire che in luogo dell'obbligatorietà di giocare in campo neutro la società disputi le stesse gare nel proprio campo a porte chiuse.

[4] Per il Settore Professionistico la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata è sostituita dall'ammenda indicata alla Tabella C. In caso di squalifica per due o più giornate la sanzione va scontata in campo neutro.

[5] Per il Settore Dilettanti la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, a richiesta, commutandola nell'ammenda indicata alla Tabella C.

La squalifica del campo va sempre scontata in campo neutro.

[6] Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, per le prime tre giornate nel corso dell'anno sportivo, è commutata per ogni giornata comminata con l'ammenda indicata alla tabella C. Superiore a tre giornate la squalifica va scontata in campo neutro, fermo restando l'ammenda per le prime tre giornate in caso di unico provvedimento disciplinare.

[7] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A.

[8] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la società riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di disputare un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro e a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla TABELLA A per ogni giornata di squalifica.

Art. 16 Perdita della gara e penalizzazione di punti in classifica (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 - delibera n.240 C.F. 9-10/02/2008 - delibera n.285 C.F. 15-16/05/2009)

[1] La sanzione sportiva della perdita della gara consiste nella omologazione di una gara disputata con il risultato di 0 - 20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo della squadra avversaria.

[2] La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione di uno o più punti dalla classifica del campionato nel corso della quale si è verificata l'infrazione ovvero del campionato successivo qualora la penalizzazione si riveli priva di efficacia sanzionatoria.

[3] La sanzione sportiva della retrocessione consiste nello spostamento della società all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di altra competizione agonistica e conseguentemente nel passaggio di categoria inferiore.

[4] Le sanzioni della penalizzazione di punti in classifica e della retrocessione si applicano - tranne che nella ipotesi di cui all'art.42, comma 2 - solo qualora venga accertato che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato o della Società interessata.

Art. 17 Esclusione dal campionato (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 - delibera n.240 C.F. 9-10/02/2008 - delibera n.285 C.F. 15-16/05/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] L'esclusione dal campionato consiste nel divieto di prendere parte al campionato od al torneo cui la squadra di una società si sia iscritta, stia partecipando od abbia diritto a partecipare.

[2] L'esclusione è parificata, ad ogni effetto, al ritiro ed alla rinuncia e rientra nelle prescrizioni ed ipotesi di cui agli artt.12, 13, 14, 15, 16, 17, 63, 68, 69 e

86 R.E.Gare, applicabili per quanto di ragione, con l'esclusione di quanto disposto all'Art. 41 comma 2.

Art. 18 Esclusione dall'attività internazionale

[1] Nel caso di infrazioni disciplinari che abbiano in qualche modo attinenza con i rapporti con Federazioni o società straniere, o costituiscano violazioni di regolamenti della FIBA o di disposizioni federali, l'Organo di giustizia competente può applicare la sanzione della esclusione dall'attività internazionale ufficiale od amichevole, in via temporanea o definitiva, totale o parziale.

Art. 19 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti

[1] L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare.

[2] L'Organo giudicante competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed applicazione della recidiva.

[3] Per tutte le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti o aggravanti, e nel caso di concorso l'Organo giudicante deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza e di prevalenza.

[4] Costituiscono circostanze attenuanti:

- a) la reazione ad un fatto ingiusto altrui;
- b) il comportamento volontario della persona offesa qualora costituisca concausa dell'evento;
- c) la riparazione del danno o la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione;

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

[5] Costituiscono circostanze aggravanti:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni o qualità proprie del colpevole (dirigente di società, addetto agli arbitri o capitano della squadra);
- b) aver cagionato danni a persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi abietti o futili;

- e) avere, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno di rilevante entità;
- h) avere determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione commessa;
- l) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art. 20 Concorso di circostanze

[1] Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

[2] Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

[3] Il giudice se ritiene contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso ritenga vi sia equivalenza applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle dette circostanze. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

Art. 21 Valutazione delle circostanze

[1] Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

[2] Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

[3] Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 22 Recidiva e modalità di applicazione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007)

[1] La società o il tesserato che, dopo essere stati sanzionati per un'infrazione, ne commettano un'altra, possono essere sottoposti ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione regolamentare.

[2] La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il tesserato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

[3] Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

[4] Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma, del presente articolo può essere sino a due terzi.

[5] Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se aumentare o meno, nel caso concreto, le sanzioni per la recidiva.

[6] La recidiva non si applica nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

[7] Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate prima della commissione della nuova violazione disciplinare.

[8] La contestazione della recidiva è obbligatoria.

Art. 23 Valutazione della recidiva

[1] Agli effetti dell'art. 21 la recidiva si considera circostanza aggravante soggettiva.

Art. 24 Motivazione dei provvedimenti disciplinari

[1] Nella scelta e nella determinazione della entità della sanzione disciplinare gli Organi giudicanti devono indicare:

a) in quale ipotesi, tra quelle previste dalla Parte I - Disciplina, rientri il fatto oggetto del giudizio;

b) le norme regolamentari applicate, nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia espressamente prevista nella detta Parte I.

TITOLO III DELLE INFRAZIONI

Art. 25 Infrazioni commesse dal pubblico

(delibera n.316 C.F. 10/05/2008)

[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle società con l'ammenda commisurata al massimale di cui alla TABELLA A allegata o con le diverse sanzioni sotto indicate, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta, come da elenco che segue:

1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza, SANZIONE:

1^a volta AMMENDA del 25%;

2^a volta AMMENDA del 50%;

3^a volta AMMENDA del 100%.

2) Uso di stendardi sorretti da aste, per l'obiettiva fonte di pericolo che rappresentano, SANZIONE: AMMENDA del 10%.

3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara:

(a) Uso di strumenti sonori ed uso di altri strumenti diversi dai sonori, dopo che l'invito rivolto alla società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito:

DEPLORAZIONE alla prima infrazione;

AMMENDA del 30% alla seconda infrazione;

AMMENDA del 50 % alla terza infrazione;

AMMENDA del 100% alla quarta e successiva infrazione.

4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive:

(a) sporadiche, AMMENDA del 10%;

(b) frequenti, AMMENDA del 20%.

5) Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA del 10% se tali da disturbare la concentrazione dell'arbitro;

(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA del 20%;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA del 40%.

6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 10% se tale da disturbare l'andamento della gara;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 20%.

7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 20%;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 20%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 40%.

8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 30%;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 60%.

9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 60%;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 60%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 100%.

10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 30%;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 60%.

11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 60%;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 60%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 100%.

12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:

(A) Se di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

(B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco:

(a) isolato, AMMENDA del 30%;

(b) ripetuto, AMMENDA del 60%.

14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:

(a) isolato, AMMENDA del 60%;

(b) ripetuto, AMMENDA del 100%.

(B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

(C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone:

a) se di lieve entità AMMENDA del 100%;

b) se di notevole entità SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

I danni provocati dovranno essere risarciti dalla società responsabile.

Art. 26 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui all'articolo 25 precedente, nn.10 e 11 la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno due gare; se la gara è stata definitivamente interrotta, l'anzidetta sanzione è raddoppiata.

[2] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale o religiosa, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono essere raddoppiate e in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25, commi 1 e 4, può essere applicata la squalifica del campo di gioco per una gara.

Art. 27 Invasione del campo di gioco ed aggressione (delibera n.316 C.F. 10/05/2008)

[1] Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato l'evento:

1) L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, che non turbi il regolare svolgimento della gara o non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ove non avvengano ulteriori incidenti, con l'ammenda pari a:

per la prima volta al 30%;

per la seconda volta al 50%;

per la terza volta e le volte successive al 100%;

Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

2) Il tentativo di invasione del campo di gioco:

(A) commesso da individuo isolato, AMMENDA del 50%;

(B) commesso da più persone, AMMENDA del 100%.

3) L'invasione del campo di gioco:

(A) commessa da individuo isolato, AMMENDA del 100%;

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

4) L'invasione del campo di gioco, con aggressione:

(A) commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.

5) Il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:

(A) commesso da un individuo isolato, AMMENDA del 50%;

(B) commesso da più persone, AMMENDA del 100%.

6) L'aggressione fuori del campo di gioco:

(A) se commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE;

(B) se commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.

Art. 28 Altre ipotesi di invasione - Criteri applicativi e circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010)

[1] Le sanzioni di cui all'Art. 27 comma 4 si applicano anche qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco colpiscano con violenza l'arbitro o un tesserato.

[1 bis] Qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco entrino in contatto non violento con uno degli arbitri o un tesserato si applicano l'ammenda del 50% se commessa da un individuo isolato e del 100% se commessa da più persone.

[2] Le sanzioni indicate nel precedente articolo sono sostituite dalla squalifica del campo di gioco per almeno quattro gare ogni qual volta, a seguito della invasione del campo di gioco o della aggressione, gli arbitri ed i tesserati abbiano riportato danni di non lieve entità.

[3] La società ospitante, oltre a designare il dirigente addetto agli arbitri, è tenuta a garantire l'integrità fisica degli stessi dal loro arrivo prima della gara, fino alla loro partenza al termine della gara.

[4] La società ospitante è oggettivamente responsabile di eventuali atti che dovessero pregiudicare l'integrità fisica degli arbitri e dei tesserati.

[5] Alla società che ometta di richiedere l'intervento della forza pubblica, al fine di mantenere l'ordine pubblico nelle competizioni organizzate dalla medesima società, si applica l'ammenda del 100% del massimale e, in caso di danni a persone o cose, la squalifica del campo di gioco da una a tre giornate.

Art. 28 bis Incidenti sui campi di gioco (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

[1] Qualora nel corso di una partita si verificano fatti o incidenti, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa, o che comunque alterino l'uguaglianza competitiva delle squadre, alla società che risulti responsabile si applica la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari. Qualora la responsabilità dei fatti sia da attribuire ad entrambe le società, ad esse dovrà essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara, che verrà omologata con il risultato di 0-0, e la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica. La penalizzazione di un punto in classifica è applicabile soltanto nel caso in cui venga accertato dall'Organo competente la presenza di dolo o colpa grave da parte di tesserati e della società.

[2] L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro ed a dover continuare l'arbitraggio senza la possibilità di applicare imparzialmente i regolamenti federali, può ritenere terminata la gara nel momento in cui gli incidenti hanno luogo, facendone precisa menzione nel referto di gara.

Art. 29 Proteste di tesserati

[1] Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate:

a) con l'AMMONIZIONE per la prima volta;

b) con la DEPLORAZIONE per la seconda volta;

c) con la SQUALIFICA PER UNA GARA o L'INIBIZIONE PER GIORNI SETTE per ogni ulteriore violazione.

[2] Non si tiene conto del "fallo tecnico" comminato al tesserato, che esaurisca i suoi effetti nell'ambito della gara, come precisato dagli arbitri nel rapporto arbitrale.

[3] Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro reiterazione, il tesserato sia stato espulso, la sanzione è la deplorazione e se lo stesso era già recidivo, deve essere applicata la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette.

[4] Le proteste di tesserati non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi del successivo Art. 31.

Art. 30 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE ;

(c) minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE;

(d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER TRE GARE o INIBIZIONE PER GIORNI VENTUNO.

(e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

(f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

2) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

a) qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A CINQUE MESI.

b) qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA SEI MESI A TRE ANNI.

c) qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE NON INFERIORE A CINQUE ANNI.

[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti degli avversari, (i tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;

(b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;

(c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER UNA GARA;

(d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE;

(e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.

[3] I comportamenti dei tesserati nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, AMMONIZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA UNA GARA e nei casi di lieve entità, DEPLORAZIONE;

(c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;

(d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

2) Atti di violenza:

a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiaffi, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

[5] Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati iscritti a referto.

[6] Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale o religiosa, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono essere raddoppiate e nei casi di particolare gravità ulteriormente aumentate fino alla metà.

Articolo 30bis - Altri comportamenti sanzionabili (delibera n.413 C.F. 13e14/04/2012)

[1] Ai tesserati che in occasione o durante la gara bestemmano o utilizzano comunque espressioni blasfeme è inflitta la sanzione della squalifica per una giornata o la sanzione dell'inibizione per sette giorni.

Art. 31 Comportamenti non regolamentari

[1] I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara, sono puniti:

a) se sporadici con la AMMONIZIONE;

b) se reiterati e/o espressi platealmente e/o in modo violento, con la DEPLORAZIONE.

[2] I comportamenti dei tesserati che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni.

[3] Se i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 siano stati tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] In caso di mancata individuazione della persona responsabile dei comportamenti di cui ai commi 2 e 3, ma con sicura attribuibilità ai tesserati di una Società, deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

Art. 32 Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione

[1] I tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi.

[2] In caso di non ottemperanza sono sanzionati con la squalifica per almeno una gara o inibizione per almeno giorni sette.

Art. 33 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco (delibera n.161 C.F. 21/10/2006)

[1] L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni statistiche.

[2] Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od al tavolo degli

ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di loro competenza.

[3] Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, la espulsione alla terza infrazione.

[4] Nel caso in cui i tesserati suddetti oltrepassino l'area della panchina in occasione di alterchi o contrasti che possano degenerare in una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito invece all'allenatore e/o vice-allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.

[5] Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dal comma 3 del presente articolo esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.

[6] Le infrazioni alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono punite con le sanzioni previste dal precedente articolo 31 a partire dalla deplorazione.

Art. 34 Infrazioni amministrative (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 - delibera n.119 C.F.19e20/09/2008 - delibera n.468 C.F. 05/06/2010 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.468 C.F. 11/06/2011- delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue:

a) violazione dell'Art. 137 e 138 R.O. (abbinamento):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta DEPLORAZIONE;

per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale.

b) violazione artt.34 comma 6, 35 e 36 R.E. Gare (allontanamento del medico dal campo di gioco prima del termine della gara e ambulanza con defibrillatore):

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

c) violazione dell'Art. 21 R.E. Gare (disposizioni in tema di efficienza dei campi di gioco):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA del 100% del massimale;

per la quarta volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 39;

d) violazione dell'Art. 20 R.E. Gare e delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA del 100% del massimale;

per la quarta volta PERDITA della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA.

e) violazione dell'Art. 37 R.E. Gare (ordine pubblico sui campi di gioco):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

f) violazione dell'Art. 39 R.E. Gare (mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di campo):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

g) violazione dell'art. 29 R.E. Gare (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

h) violazione degli artt.43 commi 2,3,4 (se è stato comunque possibile disputare la gara) e 44 R.E. Gare;

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

i) violazione dell'art. 13 (impiego di persone inibite):

per la prima volta ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;

per la seconda volta, in caso di inottemperanza entro il termine previsto, verrà applicata un'ammenda pari al 100% del massimale.

l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 29 R.E. Gare (comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni):

per la prima volta ammenda del 25% del massimale;

per la seconda volta ammenda del 50% del massimale;

per la terza volta e le successive ammenda del 100% del massimale.

m) violazione art. 45 R.E. Gare (mancata consegna dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):

ammenda pari al 50% del massimale.

n) violazione dell'art. 61 comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla prima riunione organizzativa finali nazionali giovanili):

- ammenda di € 110,00.

o) - abrogato - ;

p) violazione artt.121 e 122 R.O. (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante):

- per la prima volta AMMONIZIONE e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la seconda volta ammenda del 100% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la terza volta la Società inadempiente sarà deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione.

q) violazione dell'art. 46 R.E. Gare (mancato utilizzo della "lista N" in formato elettronico):

- per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

- per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

- per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

r) violazione dell'art. 46 R.E. Gare (mancato utilizzo della "lista R/G" in formato elettronico):

- per la prima volta diffida;

- per la seconda volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

- per la terza volta pari al 50% del massimale;

- per la quarta e successive volte 100% del massimale.

s) violazione dell'art. 11 R.E. - Tess. (passaggi di categoria)

- per la prima volta: AMMENDA pari al 100% del massimale;

- per la seconda volta e successive: AMMENDA pari al 200% del massimale.

Art. 35 Infrazioni relative alle misure di sicurezza

[1] Gli arbitri di una gara che rilevino errori, incompletezze, manomissioni od inadempienze alle prescrizioni relative agli impianti di gioco, alle misure di sicurezza, a quanto previsto nel provvedimento di omologazione del campo di gioco, debbono farne rapporto al Giudice Sportivo competente per il campionato cui la gara si riferisce.

[2] Il Giudice Sportivo, riservati gli eventuali provvedimenti disciplinari, può rimettere gli atti per chiarimenti all'Organo che ha provveduto all'omologazione del campo di gioco. Qualora detto Organo non fornisca i richiesti chiarimenti nel termine di giorni dieci, il Giudice deciderà nel merito.

[3] In caso di modifiche apportate dalla società, senza l'approvazione dell'Organo competente, si applica l'AMMENDA del 40%, con fissazione, a cura dell'Organo competente all'omologazione, di termine perentorio per il ripristino o l'adeguamento alle prescrizioni regolamentari.

[4] In caso di recidiva, la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

[5] In caso di omologazione difforme alle regole prescritte, l'Organo competente fissa, anche in questo caso, un termine perentorio entro il quale l'impianto deve essere reso conforme alle norme regolamentari vigenti. Se ciò fosse impossibile, l'omologazione viene revocata e la società in difetto deve disputare le proprie gare su altro impianto regolamentare.

[6] Ai fini della applicazione della recidiva le violazioni previste nell'articolo non concorrono con le altre infrazioni.

Art. 36 Infrazioni relative alle attrezzature (delibera n.162 C.F. 21/10/2006)

[1] Nell'ipotesi di mancanza, rilevante irregolarità o guasto delle attrezzature obbligatorie per la disputa della gara ed indipendentemente dal successivo regolare svolgimento della stessa, alla società ospitante verranno applicate le seguenti sanzioni:

a) la prima volta AMMONIZIONE;

b) la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

c) la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la DIFFIDA;

d) la quarta volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la sospensione dell'omologazione del campo di gioco disposta dal Giudice di competenza al momento dell'omologazione della gara.

[2] La gara verrà comunque disputata con le attrezzature di riserva.

[3] Nell'ipotesi in cui le attrezzature di riserva mancassero o fossero inadeguate, la gara non verrà disputata e sarà omologata dal Giudice competente con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, a sfavore della società inadempiente.

[4] Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni se un ulteriore guasto o mal funzionamento delle attrezzature di riserva verificatosi dopo la sostituzione, sia da attribuire ad incidenti di gioco o ad errori di manovra degli Ufficiali di Campo.

[5] Tali disposizioni non si applicano per i Campionati Provinciali e Giovanili ad eccezione dei campionati di eccellenza.

Art. 37 Somministrazione e uso di sostanze e metodi doping

[1] La somministrazione e l'uso di sostanze o metodi doping sono vietati.

[2] Le procedure e le modalità per la effettuazione dei controlli antidoping, nonché le relative infrazioni e sanzioni sono stabilite dalle norme sportive Antidoping.

Art. 38 Dichiarazioni a mezzo stampa (delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.468 C.F. 11/06/2011 - delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio o televisione, lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno una giornata di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati. I tesserati, ad eccezione dei giocatori ed allenatori, nel caso in cui appartengano al settore professionistico saranno soggetti anche ad un'ammenda pari al massimale come previsto dalla TABELLA A.

[2] In caso di recidiva la sanzione di cui al comma che precede è raddoppiata.

[3] Il Procuratore Federale deferisce al Giudice Sportivo competente il tesserato od il rappresentante della Società affiliata che abbia reso dichiarazioni lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti.

[4] Il Giudice Sportivo, ai fini dell'applicazione della sanzione, provvede entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione degli atti.

[5] Avverso il provvedimento disciplinare l'interessato può proporre impugnazione entro il termine di cui all'art. 71.

[6] Il Giudice competente deve ritenere le dichiarazioni come effettivamente rese ove non sia stata pubblicata rettifica ai sensi delle vigenti leggi sulla stampa.

[7] Su istanza della parte interessata il Giudice di appello può sospendere la efficacia della sanzione ove l'interessato provi di aver richiesto la rettifica delle dichiarazioni secondo le vigenti norme sulla stampa.

[8] La sospensione non può avere durata superiore a quaranta giorni anche se non sia stata pubblicata la dichiarazione di rettifica.

[9] Ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Procura Federale dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio e televisione ritenute lesive del proprio onore e

prestigio entro quindici giorni dalla pubblicazione o dalla trasmissione delle dichiarazioni anzidette.

[10] I Giudici sportivi e tutti i componenti degli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 39 Violazione dei principi di lealtà e correttezza (delibera n.11 C.F. 26/07/2007 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011)

[1] Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata.

La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli organi della giustizia sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale C.O.N.I.

[2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocrife su documenti federali o su atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi della FIP se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt.43 e 44.

[3] Costituisce altresì violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di società, che consentono la gestione di fatto della società o, comunque, l'ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati.

[4] La sanzione di cui al primo comma è aumentata qualora la gestione di fatto o l'ingerenza in ambito federale e sociale sia consentita a soggetti non tesserati che abbiano presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l'impunità in sede federale.

[5] Alle società nel cui ambito si verificano i comportamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui all'Art. 34 lett. i).

[6] Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza la violazione, da parte degli iscritti alla Lista di cui all'art.105 e dei componenti e Presidenti dei Collegi arbitrali di cui agli artt.107 e ss., degli obblighi e dei doveri previsti all'art.107 commi [2], [3] e [4]. In tali casi la sanzione della inibizione implicherà anche il divieto di assumere incarichi arbitrali nelle procedure disciplinate al Titolo IX per tutta la durata della sanzione.

Art. 40 Violazioni relative al tesseramento

[1] La violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento è sanzionata con l'inibizione per un periodo da sei a dodici mesi.

[2] La predetta sanzione si applica sia al tesserato che agli eventuali concorrenti nell'infrazione.

Art. 40bis Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.468 C.F. 11/06/2011 - delibera n.210 C.F. 24/11/2012)

[1] La violazione delle disposizioni relative al numero minimo di giocatori Under da iscrivere a referto è punita con l'ammenda pari al massimale previsto per il Campionato di appartenenza per ciascun giocatore Under mancante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 comma 8 R.E. Gare.

[2] La violazione dell'obbligo di iscrizione a referto di 10 atleti/e nei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile e Divisione Nazionale A è punita secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 9 R.E. Gare.

[3] Per il settore professionistico le violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione alla gara sono punite con le sanzioni previste dalle convenzioni stipulate con le Leghe.

Art. 40ter Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.468 C.F. 11/06/2011)

[1] La punizione sportiva della perdita della gara, oltre ove prevista specificatamente, si applica a:

a) tutte le violazioni degli artt. 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 34 comma 1, 41, 42, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare.

b) la violazione del divieto di sostituire un giocatore Under con altro di maggiore età, nei Campionati dove sussiste l'obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori Under.

Art. 41 Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato

[1] La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle ammende comminate dagli Organi federali, rimasta senza esito l'intimazione ultimativa, comporta l'ESCLUSIONE dal campionato.

[2] Le società che non hanno ottemperato all'obbligo della partecipazione ai campionati giovanili sono escluse dal campionato al quale avrebbero diritto di partecipare. A dette società sarà applicata un'ammenda pari al doppio di quanto stabilito per la seconda rinuncia.

Art. 42 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.468 C.F. 11/06/2011)

[1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:

a) tutte le violazioni agli artt.14, 15, 17, 18, 26, 34 comma 1, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare e 28bis del presente Regolamento qualora venga accertato

dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della società affiliata;

b) le violazioni all'art. 37;

c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 44).

[2] La morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale con propria delibera, per inadempimento della società agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX del Regolamento di Giustizia, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale nella delibera, comporta la penalizzazione di punti in classifica a carico della società da scontare nell'anno sportivo successivo a quello in cui il Consiglio Federale ha dichiarato la morosità. L'irrogazione della sanzione viene comminata nel modo seguente:

- fino a 2 dichiarazioni di stato di morosità: 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE;

- da 3 a 5 dichiarazioni di stato di morosità: 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE;

- oltre 5 dichiarazioni di stato di morosità: 8 PUNTI DI PENALIZZAZIONE.

Art. 42 bis Rinuncia al Campionato (delibera n.468 C.F. 11/06/2011- delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] Ai legali rappresentanti della società che rinuncia prima della scadenza del termine di iscrizione al campionato si possono applicare le sanzioni previste dall'art. 39.

[2] Alla società avente diritto alla partecipazione al campionato che, dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, ma prima della compilazione del calendario del campionato, vi rinunci, non si sia iscritta o non abbia comunicato la rinuncia è inflitta un'ammenda pari a quattro volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; qualora peraltro la rinuncia, la mancata iscrizione o la comunicazione della rinuncia avvenga dopo la compilazione del calendario del campionato è inflitta un'ammenda pari a otto volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi. In entrambi i casi ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 39.

Art. 42 ter Rinuncia alle gare (delibera n.468 C.F. 11/06/2011)

[1] La società che, con comunicazione effettuata almeno 48 ore prima, rinunci alla disputa di una gara di campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento dell'ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E.

[2] La società che, senza comunicazione effettuata almeno 48 ore prima, rinunci alla disputa di una gara di campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento del doppio dell'ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E.

Art. 42 quater Ritiro da gara o dal campionato (delibera n.468 C.F. 11/06/2011–delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] Alla società la cui squadra si rifiuti, per qualsiasi motivo, di continuare una gara già iniziata si applicano le sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42.

[2] La società che rinunci alla seconda gara dello stesso campionato nella medesima stagione sportiva, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40ter e 42, è tenuta al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi. Ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 39.

[3] La società che rinunci a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, che viene esclusa dal campionato o che si ritiri durante lo svolgimento dello stesso, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40ter e 42, è tenuta al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; la stessa perde inoltre qualsiasi diritto sportivo con conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a campionato a libera partecipazione; subisce la revoca dell'eventuale titolo regionale o provinciale e lo scioglimento del vincolo degli atleti. Infine, ai legali rappresentanti si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 39.

Art. 42 quinquies Assenza ufficiali di campo nei campionati regionali e provinciali (delibera n.468 C.F. 11/06/2011)

[1] In assenza di uno o più ufficiali di campo, la società ospitante che non provveda al reperimento di persone indispensabili per la disputa della gara è tenuta al pagamento di un'ammenda pari al doppio del contributo gara.

Art. 42 sexies Atleta di interesse nazionale (delibera n.468 C.F. 11/06/2011)

[1] L'atleta che senza giustificato motivo non si presenti tempestivamente nel luogo stabilito per il raduno, ovvero se ne allontani senza motivo, è inibito da ogni attività federale per un periodo non inferiore a cinque mesi e non superiore a un anno.

[2] L'atleta che durante l'attività della rappresentativa nazionale in cui è stato convocato, assuma un comportamento tale da essere allontanato dal raduno, è inibito da ogni attività federale per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque mesi.

[3] Le sanzioni previste nei commi precedenti se irrogate in corso di campionato hanno effetto immediato. Se irrogate prima dell'inizio del campionato avranno effetto a partire dalla data di inizio del campionato della stagione in corso. Se irrogate al termine del campionato avranno effetto a partire dalla data di inizio del campionato dell'anno sportivo successivo. L'eventuale sanzione residua che non possa essere scontata nel campionato dell'anno sportivo in cui è stata comminata deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo.

Art. 43 Atti di frode sportiva

[1] Costituiscono atti di frode sportiva:

- a) qualsiasi atto diretto ad eludere le norme sull'età dei giocatori della categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato;
- b) qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio.

[2] Gli atti di frode sportiva sono sanzionati con l'inibizione per un periodo da tre anni a cinque anni. Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi.

[3] Nei casi di frode sportiva consumata di particolare gravità ovvero che rechi nocimento all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

Art. 43bis Atti di illecito sportivo

[1] Rispondono di illecito sportivo gli affiliati ed i tesserati che compiano o consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica.

[2] L'illecito sportivo è punito con l'inibizione per un periodo da tre anni a cinque anni e nei di particolare gravità ovvero che rechi nocimento all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

Art. 44 Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e di illecito sportivo (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009)

[1] Le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati.

[2] Rispondono, altresì, per gli atti di frode o di illecito sportivo dei propri sostenitori, a meno che possano provare che la società, i dirigenti ed i tesserati ne siano rimasti estranei ed inconsapevoli.

[3] La responsabilità è sanzionata – a seconda della gravità e dei danni cagionati all'immagine del movimento cestistico nazionale – con la penalizzazione di uno o più punti in classifica o con la retrocessione nella categoria inferiore.

[4] Qualora per effetto della frode o di illecito sportivo sia stato conquistato lo scudetto ovvero altro titolo o trofeo cestistico (nazionale o regionale) può esserne disposta la revoca.

Art. 45 Obbligo di denuncia degli atti di frode o di illecito sportivo

[1] Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva o di illecito sportivo,

compresi i tentativi, deve informarne immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, posta celere o corriere, la Procura Federale.

[2] Lo stesso obbligo è fatto a chiunque ricopra incarichi federali.

[3] L'omessa denuncia è sanzionata a norma dell'art. 39.

TITOLO IV NORME PROCEDURALI DEL GIUDICE SPORTIVO

Art. 46 La procedura in materia disciplinare di fronte al Giudice Sportivo

[1] A) Procedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle gare

Nel giudizio sulle infrazioni relative alla disputa di gare ufficiali il Giudice assume i provvedimenti di propria competenza, di cui al precedente Titolo III, sulla base del referto arbitrale e dei documenti allo stesso allegati. Se necessario, può sentire a chiarimenti gli arbitri dell'incontro. Nel caso in cui non sia stato possibile identificare gli autori dell'infrazione il Giudice può richiedere alla Procura Federale un'attività di indagine ai fini dell'accertamento dell'identità delle persone coinvolte e dello svolgimento dei fatti.

[2] La comunicazione dei provvedimenti anzidetti alle società comporta conoscenza, ad ogni effetto, del provvedimento da parte del destinatario della sanzione.

[3] B) Procedimenti su deferimento

In tutti gli altri procedimenti il Giudice procede su deferimento del Procuratore Federale secondo le disposizioni contenute nel Titolo III. Il Giudice deve contestare il fatto di cui all'inculpazione al tesserato od alla Società deferiti, anche se vi abbia già provveduto il Procuratore Federale; deve inoltre convocare per l'istruttoria e la discussione tutte le parti, tesserati, Società per responsabilità diretta od oggettiva, Procuratore Federale. Le parti possono presenziare all'udienza, ovvero far pervenire memorie o richieste scritte.

Art. 47 Decisione, motivazioni, comunicazioni, assunzione e trascrizione

[1] Se il fatto non sussiste, se l'incolpato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce infrazione di rilievo disciplinare, se l'azione disciplinare non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se vi è una causa di estinzione, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

[2] Il giudice provvede nello stesso modo quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova.

[3] Se accerta la responsabilità per l'infrazione contestata, il giudice pronuncia sentenza, applicando le sanzioni disciplinari previste nel Titolo III.

[4] Le decisioni devono essere adottate senza ritardo e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione dell'atto di deferimento.

[5] La motivazione delle decisioni deve essere depositata entro sette giorni dalla adozione.

[6] I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e pubblicati a mezzo Comunicato Ufficiale.

[7] I provvedimenti disciplinari sono comunicati ai tesserati presso il domicilio eletto o dichiarato all'atto del tesseramento, a mezzo di raccomandata o con qualsiasi altro mezzo equipollente. La lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, effettuata direttamente dall'Organo giudicante agli interessati o al loro rappresentante, produce tutti gli effetti della comunicazione di cui ai commi precedenti, purché di tale adempimento sia fatta menzione a verbale.

[8] Le comunicazioni alle società debbono essere effettuate all'indirizzo indicato nell'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso gli uffici federali per l'anno sportivo in cui il provvedimento è stato adottato o il ricorso proposto.

[9] Le singole Leghe possono disporre che le società ammesse a far parte delle Leghe medesime, indichino un recapito fax o un indirizzo telematico presso cui effettuare o ricevere le comunicazioni.

[10] Per le gare di campionato, i provvedimenti disciplinari sono assunti in sede di omologazione delle gare o nel tempo strettamente necessario per eventuali accertamenti. In tal caso una esplicita riserva sarà resa nota attraverso un Comunicato Ufficiale.

[11] I provvedimenti disciplinari, sia nei confronti di società che di tesserati, vengono trascritti, una volta passati in giudicato, nel casellario federale e non sono soggetti a cancellazione anche se amnistiati o condonati.

Art. 48 Revoca delle decisioni e correzione dell'errore materiale

[1] Il Giudice, d'ufficio o su istanza della parte interessata, revoca i provvedimenti affetti da errore materiale o da errore sulla persona dell'autore dell'infrazione.

[2] Il provvedimento di revoca è comunicato e pubblicato nei tempi e con le forme di cui all'art. 47 ed è soggetto ad impugnazione da parte degli interessati.

[3] È equiparato ad errore materiale quello indotto da erronea comunicazione da parte di un Ufficio federale.

[4] Il provvedimento di revoca in materia di omologazione deve essere assunto entro il termine previsto per la fase di campionato ed indicato nella TABELLA D allegata.

Art. 49 Modalità di esecuzione dei provvedimenti sospensivi nei confronti dei tesserati (delibera n. 162 C.F. 21/10/2006)

[1] Le punizioni di squalifica per giornata di gara vanno scontate nello stesso campionato nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Federale e s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate.

[2] I provvedimenti di squalifica dei tesserati per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.

[3] Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.

[4] Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata nella gara immediatamente successiva.

[5] Nel caso di trasferimento ad altra Società nel corso dello stesso anno sportivo, le punizioni di squalifica a tesserati non scontate, dovranno essere scontate nel campionato al quale parteciperanno con la nuova Società di appartenenza.

[6] Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel campionato dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel campionato o in altra manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche nel caso di cambiamento di società e di campionato.

[7] La squalifica deve essere comunque scontata salvo quanto previsto nell'articolo seguente.

Art. 50 Commutazione delle sanzioni inflitte ai tesserati (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 -delibera n.309 C.F. 16e17/12/2009)

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato, la società alla quale appartiene il tesserato tranne nei casi previsti all'art. 12 comma 4 e 5, ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento (o, nei casi previsti, mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma prevista nella TABELLA B per il campionato di appartenenza - effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato con separato telegramma o altro mezzo equipollente.

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla società interessata ed al tesserato la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del campionato successivo.

[4] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

Art. 51 Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco

[1] La punizione di cui all'art. 15 va scontata in giornate di gara immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Giudicante e si intende scontata solo se le gare vengono omologate.

[2] I provvedimenti di squalifica del campo di gioco per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.

[3] Una gara di recupero, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.

[4] In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.

[5] In caso di rinuncia di una società alla disputa di una gara, la punizione di cui all'art. 15, comminata alla società per quella gara, non s'intende scontata.

[6] La società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva a quella rinviata o interrotta.

[7] Ferma restando la sanzione dell'ammenda, la punizione di cui all'art. 15, che non possa essere scontata nel campionato dell'anno sportivo in cui sia stata comminata deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo. La perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso ai sensi del quarto comma dell'art. 15, maturata dalla terzultima giornata della stagione in poi, deve essere scontata anche con la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le prime tre gare ufficiali del campionato dell'anno sportivo successivo.

Art. 52 Commutazione delle sanzioni inflitte alle Società (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 – delibera n.309 C.F. 17e17/12/2009)

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato, la società, tranne nei casi previsti all'art. 15 comma 4 e 6, ha la facoltà di ottenere la commutazione della

sanzione mediante versamento (o, nei casi previsti, mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma prevista nella TABELLA C per i singoli campionati, entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato con separato telegramma o altro mezzo equipollente.

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla società interessata la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del campionato successivo.

[4] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

TITOLO V

CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI

Art. 53 Prescrizione

[1] Le infrazioni di frode sportiva di cui all'Art. 43 si prescrivono nel termine di 5 anni dalla commissione del fatto. Le infrazioni per illecito sportivo si prescrivono nel termine di 8 anni dalla commissione del fatto.

[2] Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni dal verificarsi dell'evento.

[3] Le infrazioni per fatti commessi in violazione delle norme sportive Antidoping, si prescrivono in 8 anni. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

[4] Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento.

[5] La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

[6] Sono cause interruttive della prescrizione:

- l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
- l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
- la decisione che applica la misura cautelare della sospensione;
- la richiesta di rinvio dinanzi al giudice competente per il procedimento disciplinare;

- la decisione di condanna.

[7] Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

[8] La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Art. 54 Amnistia

[1] Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere amnistia in occasione di eventi eccezionali per una o più infrazioni commesse anteriormente alla data dell'evento stesso.

[2] L'amnistia estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione delle sanzioni principali ed accessorie già applicate.

[3] Qualora concorrano più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per cui è concessa.

[4] L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 55 Indulto

[1] Il Consiglio Federale ha altresì la facoltà di concedere indulto ad affiliati e tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari.

[2] L'indulto è un provvedimento di clemenza generale con cui la sanzione irrogata viene condonata in tutto o in parte ovvero commutata in altra sanzione meno grave di quella già applicata. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

[3] L'ambito di applicazione dell'indulto è limitato alle infrazioni commesse in data anteriore all'evento per il quale sia stato concesso.

[4] Qualora concorrano più infrazioni l'indulto si applica una sola volta sulla sanzione complessiva.

[5] L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 56 Grazia

[1] La concessione della grazia è attribuita alla competenza esclusiva del Presidente Federale.

[2] La grazia è un provvedimento particolare che può essere concesso a beneficio esclusivo di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata. Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

[3] La grazia può essere concessa solo se risulti scontata almeno la metà della

sanzione irrogata.

[4] Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

[5] Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata a mezzo raccomandata A.R. (o altro mezzo equipollente) ed indirizzata al Presidente Federale.

Art. 56bis Disapplicazione dei provvedimenti di clemenza

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili per le sanzioni relative a violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 57 Riabilitazione

[1] La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

[2] Il provvedimento di riabilitazione è emesso dalla Corte Federale su istanza del condannato, quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta e in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

[3] L'istanza va presentata alla Corte Federale e deve contenere tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

[4] La Corte Federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

[5] La Corte Federale si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

[6] La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia ed è pubblicata a mezzo Comunicato Ufficiale.

[7] La Segreteria degli Organi di Giustizia provvede alla trascrizione nel casellario federale e a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R. nel termine di 7 giorni.

[8] La richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto, se è stata respinta per difetto del requisito della buona condotta.

[9] La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

[10] La revoca della riabilitazione è disposta dal Giudice che commina la nuova sanzione ovvero dalla Corte Federale su ricorso del Procuratore Federale,

comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta con il provvedimento sanzionatorio.

PARTE SECONDA CONTENZIOSO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 58 Possibilità di impugnativa

[1] Contro qualsiasi provvedimento o delibera di Organo federale, può essere proposta impugnativa, da parte da chi vi abbia interesse, all'Organo competente secondo le disposizioni previste nella presente Parte II.

Art. 59 Legittimazione attiva (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

[1] Avverso i provvedimenti degli organi federali e qualsiasi atto lesivo dei propri diritti ed interessi le società e i tesserati possono proporre impugnazione a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

[2] Per presentare il reclamo o ricorso occorre avervi interesse diretto.

[3] Salvo quanto previsto dall'Art. 87, non sono ammesse impugnazioni dinanzi agli stessi organi che hanno adottato il provvedimento che si intende impugnare.

[4] Gli atti di impugnazione delle società devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante pro tempore.

[5] E' inoltre legittimato a proporre ricorso d'ufficio il Procuratore Federale.

[6] Nel caso di frode sportiva sono legittimati a proporre denuncia anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un migliore piazzamento nella manifestazione stessa.

TITOLO II DEGLI ORGANI E ORGANISMI DI GIUSTIZIA

Art. 60 Organi e Organismi di Giustizia (delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

[1] Gli Organi di Giustizia sono di primo grado o di secondo grado, centrali o territoriali, sulla base della competenza loro assegnata.

[2] Sono Organi di Giustizia di primo grado:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) la Commissione Giudicante Nazionale;
- c) la Commissione Tesseramento;
- d) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari;
- e) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Provinciale;
- f) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Regionale;

[3] Sono Organi di Giustizia di secondo grado:

- a) la Commissione Giudicante Nazionale;
- b) la Corte Federale.
- c) le Commissioni Giudicanti Regionali.

[4] E' Organismo di Giustizia centrale:

- a) la Commissione Vertenze Arbitrali;

[5] E' infine organo di giustizia inquirente e requirente la Procura Federale.

[6] 1 Giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le Associazioni affiliate e con soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Art. 61 Nomina degli Organi e Organismi di Giustizia (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

[1] I componenti degli Organi e Organismi di Giustizia centrali e territoriali sono nominati dal Consiglio Federale.

[2] Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti gli organi d'appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio

[3] I componenti degli Organi e Organismi di Giustizia possono essere sostituiti soltanto al termine di ogni quadriennio olimpico; possono, altresì, essere sostituiti anche anticipatamente nel corso dell'anno sportivo, nel caso di dimissioni.

[4] Il mandato del Procuratore Federale è quadriennale ed è rinnovabile.

Art. 62 Composizione e norme di funzionamento degli Organi di Giustizia (delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, o i loro supplenti, sono Organi di Giustizia monocratici di primo grado con competenza relativa ai campionati e tornei svolti nell'ambito della propria giurisdizione.

[2] Il Giudice Sportivo Nazionale è Organo di Giustizia monocratico con competenza relativa ad uno o più Campionati Nazionali. Gli eventuali sostituti, nominati dal Consiglio Federale, coadiuvano il titolare dell'ufficio e lo sostituiscono in caso di impedimento.

[3] La Commissione Giudicante Nazionale è un Organo che delibera in composizione collegiale o monocratica. E' composta da un Presidente, tre Vice Presidenti con funzioni sostitutive ed undici componenti di cui sette supplenti.

[3 bis] La Commissione Giudicante Nazionale quale Organo monocratico è composta da un membro scelto a rotazione tra i componenti.

[4] Quando la Commissione Giudicante Nazionale delibera in composizione collegiale, le riunioni sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno la funzione di componenti. Il Presidente o chi ne fa le veci designa i componenti per ogni singolo procedimento. Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, sentiti i Vice Presidenti e tenuto conto delle esigenze di celerità e obiettività nell'amministrazione della giustizia, può stabilire periodicamente le date e gli orari delle riunioni e la composizione dei collegi giudicanti.

[4 bis] Le riunioni della Commissione Giudicante Nazionale, in composizione collegiale, sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti e di due componenti, in occasione dello svolgimento di gare la cui omologazione debba essere effettuata in loco nei casi previsti nel presente regolamento.

[5] La Commissione Giudicante Regionale è un Organo di Giustizia collegiale di secondo grado composto da un Presidente e da quattro Componenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il componente designato dagli altri colleghi presenti alla riunione.

Le deliberazioni, per essere valide, devono essere assunte da un Collegio formato da almeno tre componenti ed adottate a maggioranza.

[6] La Corte Federale è un Organo collegiale composto da un Presidente, due Vice Presidenti con funzioni sostitutive ed otto componenti, di cui quattro supplenti.

[7] Le riunioni della Corte Federale sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno la funzione di componenti. Il Presidente o chi ne fa le veci designa i componenti per ogni singolo procedimento. Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

[8] Alle riunioni della Corte Federale e della Commissione Giudicante Nazionale partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, se invitato e se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il Comitato Italiano Arbitri, il rappresentante del CIA designato dal Consiglio Federale.

Art. 63 Competenza territoriale degli Organi di Giustizia

[1] Gli Organi di Giustizia, di cui all'Art. 62, amministrano la giustizia federale in materia disciplinare e contenziosa secondo la competenza ad essi attribuita nella presente Parte II.

[2] Il Giudice Sportivo Nazionale, la Commissione Giudicante Nazionale e la Corte Federale hanno la competenza estesa a tutto il territorio nazionale.

Art. 64 Competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali (delibera n.102 C.F. 26/09/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.210 C.F. 24/11/2012)

[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali o i loro supplenti sono competenti:

a) ad omologare le gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati;

b) ad adottare, in materia disciplinare, i provvedimenti nei confronti delle società e tesserati previsti nel presente Regolamento ad esclusione della radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;

c) ad adottare, per le infrazioni alle norme emanate dal Settore Minibasket, commesse dai Responsabili dei Centri Minibasket o dagli Istruttori, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- deplorazione;
- sospensione.

La sospensione di cui al comma precedente consiste nel divieto di svolgere le attività connesse allo specifico incarico ricoperto ed è comminata per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni e non superiore a tre anni.

Per le infrazioni che comportano l'adozione del provvedimento della radiazione i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali rimettono gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale. Rimettono, altresì, gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale nel caso in cui uno o più tesserati Minibasket commettano delle infrazioni in concorso con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.

d) ad adottare, in materia contenziosa, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:

- 1) violazione dell'eguaglianza competitiva (art. 28bis del presente Regolamento);
- 2) irregolarità, impraticabilità dei campi e delle loro attrezzature (art. 27 R.E. Gare);
- 3) posizione irregolare di giocatore o allenatore (artt. 42 e 52 R.E. Gare);
- 4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore (art. 64 R.E. Gare);

[2] Quando i giudici, di cui al presente articolo, ritengono di dover applicare una sanzione per le infrazioni previste nella lettera d) che precede, devono darne preventiva comunicazione alle parti interessate, le quali entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione possono far pervenire le proprie deduzioni. Le decisioni vengono adottate nel rispetto delle procedure previste per i singoli reclami.

Art. 65 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale (delibera n. 279 C.F. 4e5/05/2008 - delibera n.102 C.F. 26/09/2009 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è competente:

- a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione;
- b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;
- c) ad adottare, in materia contenziosa, in occasione dello svolgimento delle gare la cui omologazione debba essere effettuata in loco, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis dello Statuto, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:
 - 1) violazione, mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara;
 - 2) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
 - 3) posizione irregolare del giocatore od allenatore;
 - 4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.
- d) ad applicare la penalizzazione di punti prevista dall'art. 42.

Art. 66 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia disciplinare, quale Organo di primo grado (delibera n.102 C.F. 26/09/2009 – delibera n.342 C.F. 5e6/03/2010)

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente ad adottare i seguenti provvedimenti in materia disciplinare:

- 1) nei confronti delle società e dei tesserati: la radiazione;
- 2) nei confronti dei procuratori per le infrazioni al Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori e tecnici di pallacanestro:
 - a) ammonizione o deplorazione (art. 9 e 10), a seconda della gravità e tenuto conto di eventuali recidive, per violazione dei propri doveri o abuso dei propri diritti sanciti dal Regolamento Procuratori;
 - b) ammenda da € 5.000,00 ad € 10.000,00 da corrispondersi (a pena di sospensione dal Registro) entro il termine massimo di trenta giorni per violazione dei divieti previsti dall'art. 13 del Regolamento Procuratori;
 - c) la sospensione dal Registro quale eventuale sanzione aggiuntiva per violazione dei divieti previsti dall'art. 13 del Regolamento Procuratori;

d) cancellazione dal registro per il venir meno dei requisiti necessari e dichiarati per l'iscrizione o all'insorgere di incompatibilità accertate.

Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive. Il Giudice dell'impugnazione può tuttavia sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.

3) nei confronti dei tesserati C.I.A. per le infrazioni al Regolamento del C.I.A. ed ai Codici Comportamentali emanati dallo stesso:

a) ammonizione (art. 121) per violazioni degli obblighi federali;

b) deplorazione (art. 122) per violazione dei doveri di lealtà e correttezza qualora non sia espressamente prevista una più grave sanzione;

c) sospensione (art. 123), per le infrazioni dei regolamenti federali in genere ed al regolamento C.I.A. in particolare per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo;

d) esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione (art. 124), per le infrazioni dei regolamenti federali in genere, nei casi previsti dal Regolamento C.I.A. e dai codici comportamentali;

e) radiazione (art. 125) per le più gravi infrazioni che rendano impossibile la permanenza nella categoria arbitrale e tra i tesserati della F.I.P.

4) Per l'applicazione delle sanzioni sopra indicate la Commissione Giudicante Nazionale procede in composizione collegiale con l'osservanza delle norme sui deferimenti di cui agli artt. 46 e segg. Ovvero, per i tesserati CIA, anche su segnalazione del Comitato stesso.

[2] La Commissione Giudicante Nazionale adotta, infine, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, compresi i Consiglieri Federali.

[3] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo federale.

Art. 67 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale Organo di primo grado

(delibera n.316 C.F. 4e5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.102 C.F. 26/09/2009 – delibera n.342 C.F. 5e6/03/2010 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, in materia contenziosa, a decidere i reclami di primo grado relativi ai campionati che non siano devoluti alla competenza degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, avverso:

a) violazione art. 23 R.E. Gare;

b) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;

c) posizione irregolare del giocatore od allenatore;

d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.

[2] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente a deliberare in ordine ai ricorsi presentati dai tesserati C.I.A. relativamente alla esclusione dalle liste di fine anno sportivo, alla retrocessione e alla mancata promozione secondo le procedure fissate dal regolamento di Giustizia e dal Regolamento C.I.A. I ricorsi sono proposti con atto presentato alla Segreteria della Commissione entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Si osservano in quanto compatibili le residue disposizioni di cui all'artt. 71 e segg.

[3] La Commissione Giudicante Nazionale è inoltre competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo o ne sia esplicitamente esclusa l'impugnabilità.

Art. 68 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado (delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente a decidere i ricorsi in appello proposti contro:

- a) tutti i provvedimenti in materia disciplinare adottati dai Giudici Sportivi Nazionali;
- b) i provvedimenti di squalifica per un numero di gare superiore a quelle del campionato disputato, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali;
- c) i provvedimenti di squalifica o di inibizione, per un periodo superiore ad un anno, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali.

[2] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente a decidere i ricorsi in appello avverso i provvedimenti di cui all'Art. 65 comma 1 lettera c del presente regolamento, in occasione dello svolgimento delle gare la cui omologazione debba essere effettuata in loco, ai sensi dell'Art. 47 comma 2 bis dello Statuto.

Art. 68 bis Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in composizione monocratica (delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente a deliberare nei casi di ricorso motivato proposto avverso il provvedimento di archiviazione adottato dalla Procura Federale.

Art. 69 Competenza della Commissione Giudicante Regionale

[1] La Commissione Giudicante Regionale è competente a decidere tutti i ricorsi in appello proposti contro i provvedimenti, in materia contenziosa o disciplinare, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, con esclusione dei ricorsi contro le squalifiche e le inibizioni di cui all'articolo 68.

Art. 70 Competenza della Corte Federale (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007- delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

[1] La Corte Federale è competente a decidere, in grado di appello, i ricorsi avverso:

- a) le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Giudicante Nazionale;
- b) le decisioni adottate dalla Commissione Tesseramento;

[2] La Corte Federale è inoltre competente:

- a) a dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione tra gli Organi Federali, su richiesta del Presidente Federale;
- b) ad esaminare e concedere la riabilitazione nei casi previsti dallo Statuto;
- c) ad esprimere pareri su eventuali questioni sottoposte d'ufficio dal Presidente Federale;
- d) a decidere sulle istanze di revisione, di astensione e ricusazione;
- e) ad assumere senza ritardo provvedimenti di sospensione cautelare dell'atleta della richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, inaudita altera parte;
- f) ad esaminare e ad assumere i provvedimenti in ordine ai deferimenti e alle richieste di archiviazione dell'Ufficio di Procura Antidoping.

[3] La Corte Federale è infine competente a risolvere eventuali conflitti di competenza.

[4] Le decisioni della Corte Federale possono essere impugnate presso l'Alta Corte di Giustizia Sportiva ovvero presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, secondo le regole stabilite dagli articoli 12 e seguenti dello Statuto del CONI.

Art. 70bis Competenza funzionale degli Organi di Giustizia

[1] Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'Art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'Art. 114 dello stesso Codice.

[2] Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGIALI

Art. 71 Reclami di prima istanza

[1] Nei casi ammessi dalle norme del presente Regolamento e salvo i casi previsti dagli artt.81, 90, 91 e 92, i reclami devono essere preannunciati a mezzo telegramma da inviare al competente Organo di giustizia e, per conoscenza all'Organo omologante, se con sede collocata a diverso indirizzo, entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara per la quale si intende reclamare.

[2] La motivazione del reclamo deve essere anticipata via fax e spedita allo stesso Organo, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente all'ufficio federale competente, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma di preannuncio.

[3] Nello stesso termine la Società deve rimettere, a mezzo posta celere o corriere o altro mezzo equipollente copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata che potrà inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.

[4] La ricevuta della posta celere o del corriere comprovante l'invio di copia del reclamo alla controparte deve essere allegata al reclamo spedito all'Organo di giustizia.

[5] Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al ricorrente, a mezzo celere o corriere spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

[6] L'Organo di giustizia rimette immediatamente la decisione e copia degli atti all'Organo competente per l'organizzazione del campionato.

[7] Le società in possesso di un recapito fax, individuato secondo le modalità indicate nell'Art. 47, possono trasmettere, o ricevere, tramite fax gli atti previsti nel presente articolo e in quelli successivi, con conferma per via telefonica al destinatario; in tal caso i termini decorrono dalla data di ricezione del fax, riportata dal sistema.

[8] Le singole Leghe possono disporre che le società ammesse a far parte delle Leghe medesime, indichino un recapito fax o un indirizzo telematico presso cui effettuare o ricevere le comunicazioni; in tal caso le singole società sono tenute a ricorrere a tale mezzo per la proposizione dei reclami e dei ricorsi e per l'invio delle deduzioni agli Organi di Giustizia.

[9] Tutti i reclami ed i ricorsi devono essere decisi nei termini di cui all'art. 79, comma 8.

Art. 72 Ricorsi in appello (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

[1] Tranne che non sia diversamente disposto, tutti i ricorsi in appello devono essere preannunciati mediante invio di telegramma o altro mezzo equipollente all'Organo adito in materia disciplinare entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare.

[2] L'impugnazione è presentata al giudice competente per la decisione. Qualora presentata al giudice che ha emesso il provvedimento appellato, quest'ultimo trasmette immediatamente gli atti all'Organo di secondo grado.

[3] Dopo l'inoltro del preavviso telegrafico e fino alla discussione del ricorso, le parti interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede dell'Organo giudicante adito o di quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

[4] Il ricorso unitamente con i motivi devono essere trasmessi via fax e spediti, in pari data a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente all'ufficio federale competente, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma di preannuncio.

[5] Copia del ricorso deve essere inviata, contestualmente, a cura del ricorrente, ai controinteressati. La ricevuta della posta celere o del corriere comprovante tale invio deve essere allegata al ricorso spedito all'Organo di Giustizia.

[6] La Segreteria del Giudice di primo grado trasmette immediatamente tutti gli atti, relativi all'oggetto del ricorso, all'Organo al quale lo stesso è stato proposto.

[7] La ripetizione della gara, eventualmente disposta, resta automaticamente sospesa.

[8] Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di Giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al ricorrente, a mezzo posta celere o corriere spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

Art. 72bis Ricorso avverso il provvedimento di archiviazione (delibera n.102 C.F. 26/09/2009 – delibera n.342 C.F. 5e6/03/2010)

[1] Il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto alla Commissione Giudicante Nazionale, competente a decidere in composizione monocratica entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso, dalla società affiliata o dal tesserato che avevano presentato denuncia alla Procura o successivamente siano stati coinvolti in indagini e che ne abbiano interesse.

[2] Il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal denunciante deve essere anticipato via fax e spedito alla Commissione Giudicante Nazionale, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente entro le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di archiviazione.

Per gli altri soggetti successivamente coinvolti nell'indagine e che ne abbiano interesse, il ricorso può essere proposto entro 30 giorni dalla data del deposito del provvedimento di archiviazione e spedito (previo anticipo via fax) alla Commissione Giudicante Nazionale, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente.

[3] Negli stessi termini, rispettivamente di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di archiviazione e di 30 giorni dalla data del deposito del provvedimento di archiviazione, deve essere inviata, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente, copia del ricorso, con l'eventuale documentazione allegata, alla Procura Federale.

[4] Dopo l'inoltro del ricorso e fino alla discussione del medesimo, la parte interessata ha il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede dell'Organo giudicante adito.

Art. 73 Divieto di reformatio in pejus

[1] Le sanzioni disciplinari non possono essere riformate in pejus in secondo grado nel caso in cui la Procura Federale non abbia proposto impugnazione.

Art. 74 Procedure di urgenza per gli appelli (delibera n.159 C.F. 27/10/2007)

[1] Le decisioni degli Organi di Giustizia di prima istanza possono essere impugnate in via d'urgenza mediante indicazione, anche sommaria, dei motivi di impugnazione, che devono pervenire, con ogni mezzo, all'Organo competente entro le ore 14 del giorno successivo a quello in cui è stato comunque comunicato il provvedimento che si intende impugnare, nel rispetto delle altre modalità previste per la proposizione dei ricorsi.

[2] In caso di tardiva ricezione il ricorso viene esaminato con le modalità previste per la procedura ordinaria.

[3] Le parti hanno diritto di partecipare alla discussione orale.

[4] L'Organo competente assume la decisione entro le ore 24 del secondo giorno successivo alla proposizione del ricorso e comunque prima che la sanzione inflitta venga eseguita.

[5] La decisione è comunicata tempestivamente agli interessati a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

[6] La pubblicazione della decisione avviene nel rispetto delle norme ordinarie.

Art. 75 Perentorietà dei termini

[1] Tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi sono perentori.

[2] Qualora il termine di scadenza per il preannuncio o per la proposizione dei reclami o ricorsi cada in giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al giorno successivo.

[3] L'inosservanza dei termini e delle modalità previsti nel presente Regolamento determinano l'inammissibilità del reclamo o ricorso.

[4] In caso di contestazione, la parte interessata deve fornire prova del tempestivo adempimento delle modalità procedurali.

[5] L'Organo competente, nel dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso per violazione delle norme procedurali, condanna la parte soccombente al pagamento del venti per cento del contributo previsto nella tabella E allegata.

Art. 76 Contributi reclamo, ricorso, revocazione o ricusazione (delibera n.316 C.F. 4e5/05/2007 - delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

[1] La proposizione di reclamo, ricorso, anche avverso il provvedimento di archiviazione, revocazione o ricusazione, dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva comporta il versamento del relativo contributo nella misura prevista per i singoli campionati nella TABELLA E allegata.

[2] E' fatto obbligo al ricorrente di indicare in calce al reclamo, ricorso, revocazione o ricusazione a pena di inammissibilità gli estremi del versamento del contributo ovvero la relativa autorizzazione di addebito. All'inosservanza del predetto obbligo consegue l'inammissibilità del gravame che potrà essere dichiarata d'ufficio dall'Organo di Giustizia adito senza alcuna convocazione degli interessati.

[3] L'accoglimento comporta la restituzione del contributo mentre la reiezione ne comporta l'incameramento.

[4] Nel caso di accoglimento parziale, rispetto alla domanda, l'Organo di giustizia dispone proporzionalmente per il rimborso del contributo.

[5] L'accoglimento del ricorso in appello comporta la restituzione del contributo precedentemente incamerato.

[6] Per la procedura d'urgenza, tranne che per i ricorsi avverso i provvedimenti di squalifica di tesserati o del campo di gioco fino a due giornate, è dovuto il contributo fissato nella TABELLA E allegata.

[7] Nel caso in cui il reclamo o il ricorso presentato con la procedura di urgenza, venga invece esaminato con le modalità previste per la procedura ordinaria, il relativo contributo d'urgenza verrà restituito.

Art. 77 Rimessione del procedimento

[1] L'Organo federale che procedendo per una infrazione disciplinare ritiene che la sanzione da adottare esuli dalla propria competenza deve rimettere gli atti entro 10 giorni all'Organo federale ritenuto competente.

[2] L'Organo federale dichiaratosi incompetente comunica alla società o al tesserato la propria decisione.

[3] L'Organo federale investito di una procedura, disciplinare o contenziosa, che ritenga essere di competenza di altro Organo provvede a rimettere d'ufficio

gli atti ricevuti all'Organo competente, fissando un termine perentorio al ricorrente, per la eventuale integrazione del contributo dovuto.

Art. 78 Sospensione cautelare temporanea

[1] Per le infrazioni più gravi, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, nonché l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o la necessità di impedire la reiterazione delle violazioni, il Procuratore Federale può chiedere al competente Organo giudicante la sospensione cautelare, da ogni attività federale - per un periodo non superiore a sessanta giorni - di colui che è sottoposto a procedimento disciplinare stesso, sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del giudizio.

[2] Il provvedimento di sospensione cautelare assunto dall'Organo di Giustizia deve essere compiutamente motivato e, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- indicazione delle generalità della persona sottoposta a procedimento disciplinare e degli elementi che servono ad identificarla;
- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
- la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, con indicazione della loro inidoneità o insufficienza a precludere la sospensione cautelare;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del Giudice.

[3] Il provvedimento può essere revocato o modificato dal giudice prima della conclusione del dibattimento.

[4] Il provvedimento, non rinnovabile, perde efficacia alla scadenza del termine stabilito (comunque non superiore a sessanta giorni) o con l'adozione del provvedimento definitivo.

[5] Il provvedimento di sospensione è autonomamente impugnabile.

[6] Il periodo di sospensione va in ogni caso computato nel calcolo della sanzione temporale applicata.

Art. 79 Decisione dei reclami o ricorsi (delibera n. 218 C.F. 2/12/2006 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007)

[1] Gli Organi di Giustizia decidono i reclami e i ricorsi sottoposti al loro esame dopo aver compiuto la necessaria attività istruttoria.

[2] Alle udienze sono ammessi le parti interessate ed i tesserati.

[3] Gli Organi giudicanti debbono ascoltare personalmente le parti interessate ove ne sia stata fatta formale richiesta nel reclamo o ricorso. Per le società deve essere sentito personalmente il rappresentante legale o altro dirigente debitamente delegato.

[4] Le parti interessate possono altresì farsi assistere e rappresentare da un difensore ed, in via generale, qualora lo richiedano da non più di due difensori, a proprie spese e senza alcun aggravio per la federazione o le controparti.

[5] Le parti formulano le proprie richieste istruttorie sulle quali l'Organo di Giustizia decide immediatamente, sentite le eventuali parti controinteressate.

[6] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e a precisare le proprie conclusioni.

[7] Il gravame viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo.

[8] Le decisioni degli Organi Giudicanti devono essere adottate senza ritardo e comunque non oltre novanta giorni dalla data di arrivo o presentazione dell'atto introduttivo.

[9] La motivazione delle decisioni deve essere depositata entro sette giorni dalla adozione se la decisione è impugnabile, ovvero entro 10 giorni se definitiva.

[10] Le decisioni devono essere comunicate immediatamente alle parti interessate nelle forme previste dall'Art. 47. Esse sono rese pubbliche mediante Comunicato Ufficiale.

[11] L'Organo di Giustizia d'Appello:

a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impuginate decidendo nuovamente nel merito.

b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;

c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

d) se ritiene insussistente l'inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;

e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito;

f) se rileva che l'appellante è stato assente o contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;

g) se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Nel procedimento d'appello inoltre:

- non possono essere proposte domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
- l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Art. 80 Effetti della riforma

[1] La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi. Le sanzioni, se non sospese, cessano di avere corso dal giorno della decisione favorevole.

[2] Qualora la sanzione sia costituita, in tutto o in parte, da una ammenda, essa viene invece rimborsata.

TITOLO IV DEI SINGOLI RECLAMI

Art. 81 Reclamo avverso il risultato di gara (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] Il reclamo può essere proposto dalla sola società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.

[2] Il reclamo deve essere preannunciato al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita casella in calce al referto di gara, a pena di inammissibilità.

[3] Il reclamo unitamente con i motivi deve essere poi inoltrato alla Commissione Giudicante Nazionale, Organo di Giustizia Federale competente per i Campionati Nazionali, ed al Giudice Sportivo Regionale o Provinciale per i Campionati Regionali o Provinciali, con le modalità procedurali previste dall'Art. 71. Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Organo di secondo grado.

[4] Per tutti i campionati non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo.

[5] Nessuna gara può essere annullata d'ufficio, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 27 ultimo comma R.E. Gare.

[6] Per l'esecuzione la decisione definitiva viene immediatamente rimessa, unitamente agli atti, al Giudice Sportivo competente che provvede in conformità della decisione alla omologazione; tale provvedimento non è più soggetto ad impugnazione.

Art. 82 Reclamo per presunte irregolarità o impraticabilità del campo di gioco (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] Avverso le decisioni adottate dalla speciale Commissione di cui all'art. 27 R.E. Gare, sulla regolarità o impraticabilità dei campi di gioco e delle attrezzature, la società che si ritiene danneggiata può proporre reclamo all'Organo di Giustizia competente di primo grado.

[2] Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Organo di secondo grado.

[3] La società reclamante, o ricorrente, deve rispettare le modalità procedurali previste agli artt.71 e seguenti.

Art. 83 Reclamo per posizione irregolare (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

[1] Il reclamo per posizione irregolare del giocatore o allenatore, deve essere proposto nei modi e termini previsti dall'Art. 81 del presente Regolamento dalla società la cui squadra abbia partecipato alla gara in cui ha preso parte il tesserato in posizione irregolare.

[2] La comunicazione della copia del reclamo costituisce in mora la società alla quale appartiene il tesserato in posizione irregolare, il quale da quel momento potrà essere utilizzato a rischio e pericolo della società stessa.

[3] L'accoglimento del reclamo per accertata posizione irregolare comporta l'omologazione della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, la penalizzazione di un punto in classifica, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della società e del tesserato.

[4] La perdita della gara, e la relativa penalizzazione, è altresì disposta per le partite successive alla comunicazione del reclamo, se il giocatore, la cui posizione sia inquisita, abbia continuato a prendervi parte in posizione irregolare.

[5] Salvo quanto previsto dall'art. 48, i provvedimenti di omologazione delle gare sono irrevocabili.

Art. 84 Sospensione dell'esecuzione

[1] L'impugnazione di qualsiasi provvedimento disciplinare non ne sospende l'esecuzione.

[2] Su istanza della parte ricorrente il competente organo giudicante può peraltro disporre con decreto motivato la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione di secondo grado, in presenza di gravissimi motivi.

Art. 85 Reclami nei concentramenti e tornei (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] Nei concentramenti e nei tornei, i reclami sono ammessi esclusivamente per posizione irregolare di giocatore o allenatore.

[2] Essi debbono essere preannunciati alla Commissione Esecutiva in campo o al Commissario entro quindici minuti dal termine della gara e consegnati per iscritto, accompagnati dalla tassa prescritta, entro l'ora successiva.

[3] I reclami devono essere sottoscritti dall'accompagnatore della squadra o, in sua assenza, da chi ne fa le veci a norma dell'art. 38 R.E. Gare.

[4] Per i reclami per i quali la Commissione esecutiva in campo o il Commissario non siano in grado di poter deliberare, decide, dopo gli accertamenti d'ufficio, l'Organo federale di giustizia competente in via ordinaria in relazione al tipo di infrazione ed alla categoria del tesserato o della Società a seguito di rimessione effettuata a norma dell'art. 23 R.E. Gare.

[5] La società alla quale appartiene il giocatore, o l'allenatore, contro il quale sia stato presentato il reclamo deve essere avvertita dalla Commissione o dal Commissario dell'esistenza del reclamo stesso.

[6] I ricorsi avverso provvedimenti disciplinari assunti nel corso di un concentramento o torneo vanno proposti all'Organo federale di giustizia competente in via ordinaria per l'impugnazione in relazione al tipo di infrazione ed alla categoria del tesserato o della Società.

Art. 86 Revisione

[1] Le decisioni irrevocabili degli Organi di Giustizia possono essere impugate per revisione nei seguenti casi:

- a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) sopravvenienza di prove nuove e decisive d'innocenza;
- c) acclarata falsità in atti o in giudizio.

[2] La revisione non è ammissibile qualora sia proposta al solo scopo di ottenere una modifica quantitativa o qualitativa della sanzione.

[3] La domanda può essere proposta senza limiti di tempo personalmente o a mezzo procuratore speciale dall'interessato o dal Procuratore Federale alla Corte Federale e deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano unitamente ad eventuali atti e documenti. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ovvero la relativa autorizzazione di addebito previsto dalla tabella E allegata.

[4] Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti, ovvero risulti manifestamente infondata, la Corte Federale la dichiara inammissibile; viceversa, in caso di accoglimento della richiesta revoca il provvedimento sanzionatorio.

[5] La domanda può essere ulteriormente riproposta purché fondata su elementi nuovi.

[6] La Corte Federale può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

[7] Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.

Art. 87 Revocazione

[1] Per i provvedimenti di natura economica la revocazione può essere esperita dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove, successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.

[2] Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ovvero la relativa autorizzazione di addebito previsto dalla tabella E allegata.

Art. 88 Astensione e ricusazione

[1] Ciascun componente degli Organi ed Organismi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse nella questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto le funzioni di Procuratore Federale;
- d) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- e) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;
- f) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- g) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.

[2] Ciascun componente degli Organi ed Organismi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

[3] Sull'istanza di astensione o di ricusazione decide la Corte Federale;

[4] L'istanza, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, può essere proposta fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Gli stessi termini e modalità vanno osservati nei casi di astensione o di ricusazione dei componenti della Corte Federale. In tal caso non partecipa alla deliberazione il componente ricusato.

[5] All'istanza deve essere allegata ricevuta del pagamento del relativo contributo nella misura prevista dalla TABELLA E allegata.

[6] Con il provvedimento che accoglie l'istanza di astensione o l'istanza di ricusazione la Corte Federale dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Il Giudice astenutosi o ricusato non potrà compiere alcun atto.

[7] L'istanza di ricusazione si considera non proposta quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi e la richiesta di astensione sia accolta.

[8] La ricusazione è dichiarata inammissibile se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati dal presente articolo.

[9] In caso di accoglimento dell'istanza il relativo contributo deve essere restituito ai proponenti.

[10] Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando sussistano gravi ragioni di convenienza.

[11] Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

TITOLO V

NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO

Art. 89 Ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

A - Ultime due giornate della Fase di Qualificazione

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica via fax alle società ed ai tesserati direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La società o il tesserato che intenda proporre impugnazione deve inviare il ricorso via fax con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo entro le ore 12:00 del giorno successivo.

[3] Qualora tale giorno sia festivo, il termine per l'invio del ricorso è prorogato fino alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.

[4] I ricorsi sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del ricorso, come da calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato, e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva. Sono sentiti, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[5] I ricorrenti vengono avvisati tempestivamente della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[6] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

B - Play-Off e Play-Out

[1] La Segreteria del Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società ed ai tesserati direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La società o il tesserato che abbiano interesse deve proporre ricorso via fax, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro le ore 16:00 dello stesso giorno.

[3] I ricorsi sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, alle ore 17:00 del medesimo giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società e il difensore munito di procura.

[4] I ricorrenti vengono avvisati tempestivamente della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza.

[5] La mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[6] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

Art. 90 Reclami avverso i risultati relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

A – Ultime due giornate Fase di Qualificazione

[1] La trasmissione del reclamo, con le motivazioni e l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo alla Segreteria degli Organi di Giustizia deve avvenire entro le ore 12:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati.

[2] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del ricorso è prorogato fino alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.

[3] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva. Sono sentiti, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[4] Le parti vengono avvisate via fax della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[5] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica via fax alle società i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale entro le ore 14:00 del giorno successivo alla decisione.

[6] La società che abbia interesse deve proporre ricorso in appello alla Corte Federale via fax, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro le ore 18:00 dello stesso giorno. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del ricorso ai controinteressati.

[7] Il ricorso è esaminato dalla Corte Federale entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla comunicazione del provvedimento con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[8] Le parti vengono avvisate della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[9] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

B - Play-Off e Play-Out

[1] La presentazione in duplice copia del reclamo, con i motivi e l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo agli arbitri deve avvenire entro 30 minuti dal termine della gara. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati.

[2] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, alle ore 15:00 del primo giorno non festivo successivo con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[3] Le parti vengono avvisate via fax della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[4] La società che ne abbia interesse può proporre ricorso in appello davanti alla Corte Federale entro un'ora dalla ricezione della motivazione con il deposito in duplice copia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia e l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del ricorso ai controinteressati.

[5] Il ricorso è esaminato dalla Corte Federale entro le ore 19:00 dello stesso giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[6] Le parti vengono avvisate tempestivamente della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza.

[7] La mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[8] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

Art. 91 Omologazione con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o ripetizione della gara in relazione alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

A - Ultime due giornate della Fase di Qualificazione

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo alle società l'eventuale provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o di ripetizione della gara entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La società che ne abbia interesse può proporre eventuale reclamo a mezzo fax con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo entro le ore 12:00 del giorno successivo alla comunicazione del provvedimento. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati.

[3] Qualora tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.

[4] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva. Sono sentiti, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[5] Le parti vengono avvisate a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[6] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo alle società i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale entro le ore 14:00 del giorno successivo alla decisione.

[7] La società che ne abbia interesse può proporre ricorso in appello alla Corte Federale anche via fax, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo entro le ore 18:00 dello stesso giorno, con il deposito in duplice copia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del ricorso ai controinteressati.

[8] Il ricorso è esaminato dalla Corte Federale entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[9] Le parti vengono avvisate via fax della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

B - Play-Off e Play-Out

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo alle società l'eventuale provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o di ripetizione della gara entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La società dovrà inviare l'eventuale reclamo via fax con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro le ore 16:00 dello stesso giorno. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati.

[3] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, entro le ore 17:00 dello stesso giorno, con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[4] Le parti vengono avvisate a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[5] La società che ne abbia interesse, deve presentare l'eventuale ricorso in appello davanti alla Corte Federale con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro un'ora dalla ricezione della motivazione con il deposito in duplice copia presso

la Segreteria degli Organi di Giustizia. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del ricorso ai controinteressati.

[6] Il ricorso è esaminato dalla Corte Federale entro le ore 19:00 dello stesso giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società o il difensore munito di procura.

[7] Le parti vengono avvisate a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

Art. 92 Norme procedurali comuni ai reclami e ricorsi di cui ai precedenti articoli

[1] Prima dell'inizio dell'udienza il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale comunica l'ordine nel quale i reclami o i ricorsi sono esaminati.

[2] Le parti possono intervenire personalmente e farsi assistere da un difensore ovvero farsi rappresentare ed assistere da un difensore munito di procura.

[3] Le parti possono prendere visione degli atti relativi al provvedimento al quale sono interessate.

[4] I reclami o i ricorsi vengono chiamati uno per volta.

[5] Il Presidente dispone lo svolgimento dell'udienza nelle forme più opportune atte ad assicurare l'obiettività e snellezza del procedimento.

[6] La parte ricorrente, direttamente o tramite il proprio difensore, formula le proprie richieste istruttorie sulle quali la Commissione decide immediatamente, sentita la parte controinteressata nei reclami contenziosi.

[7] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e a precisare le proprie conclusioni.

[8] Il reclamo o ricorso viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo.

[9] Subito dopo il Presidente - in presenza delle parti - dà lettura del dispositivo.

[10] Nel verbale di udienza redatto a cura del segretario o di un componente del collegio è menzionata la presenza o meno delle parti interessate.

[11] Tutti i termini previsti nei precedenti articoli sono perentori.

TITOLO VI

NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO

Art. 93 Reclami avverso sanzioni disciplinari (delibera n.15 C.F. 17e18/07/2009 - delibera n.102 C.F. 26/09/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

A – Fase di Qualificazione (regular season)

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo alle società e ai tesserati direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del secondo giorno successivo alla disputa della gara.

[2] La società o il tesserato devono inviare il reclamo anche via fax entro le ore 14:00 del giorno successivo con conferma per via telefonica alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

[3] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 14:00 del primo giorno non festivo.

[4] I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo.

[5] A tale scopo il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale fisserà prima dell'inizio del campionato un calendario di udienze bisettimanali preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana.

[6] La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

B - Ultime tre giornate della Fase di Qualificazione

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica via fax alle società ed ai tesserati direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La società o il tesserato che intenda proporre impugnazione deve inviare il ricorso via fax con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo entro le ore 12:00 del giorno successivo.

[3] Qualora tale giorno sia festivo, il termine per l'invio del ricorso è prorogato fino alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.

[4] I ricorsi sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del ricorso, come da calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato, e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva. Sono sentiti, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[5] I ricorrenti vengono avvisati tempestivamente della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in

precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[6] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

C - Play-Off

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo alle società e ai tesserati direttamente interessati presso le società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 18:00 del giorno successivo alla disputa della gara.

[2] La società o il tesserato che abbia interesse deve proporre reclamo anche a mezzo fax entro le ore 14:00 del giorno successivo con conferma per via telefonica alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

[3] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 14:00 del primo giorno non festivo.

[4] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo.

[5] Al fine di consentire la rapida definizione dei ricorsi il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale fissa prima dell'inizio di questa fase del campionato, un calendario di udienze bisettimanali, possibilmente il martedì e venerdì, nelle quali sono esaminati i ricorsi proposti entro le ore 14:00 del giorno stabilito per l'udienza.

[6] La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non impedisce la decisione dello stesso.

Art. 94 Reclami per incidenti sui campi di gioco, per posizione irregolare di giocatore e avverso il risultato di gara (delibera n.15 C.F. 17e18/07/2009 – delibera n.102 C.F. 26/09/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

A - Fase di Qualificazione (regular season)

[1] Durante questa fase di campionato si applicano le norme contenute negli artt.71 e seguenti.

B – Ultime tre giornate della Fase di Qualificazione

[1] La trasmissione del reclamo, con le motivazioni e l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo alla Segreteria degli Organi di Giustizia deve avvenire entro le ore 12:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati.

[2] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del ricorso è prorogato fino alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.

[3] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato e comunque prima

della disputa della gara immediatamente successiva. Sono sentiti, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[4] Le parti vengono avvisate via fax della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[5] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica via fax alle società i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale entro le ore 14:00 del giorno successivo alla decisione.

[6] La società che abbia interesse deve proporre ricorso in appello alla Corte Federale via fax, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro le ore 18:00 dello stesso giorno. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del ricorso ai controinteressati.

[7] Il ricorso è esaminato dalla Corte Federale entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla comunicazione del provvedimento con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[8] Le parti vengono avvisate della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[9] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

C - Gare di Play-Off

[1] Le società interessate devono trasmettere il reclamo contenente i motivi e le richieste istruttorie via fax alla Commissione Giudicante Nazionale della FIP entro le ore 14:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara con conferma per via telefonica alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

[2] Entro lo stesso termine la copia del reclamo deve essere trasmessa via fax alla società controinteressata. La segreteria della Commissione Giudicante Nazionale provvede a dare tempestiva comunicazione del proposto reclamo all'ufficio del Giudice Sportivo Nazionale per la sospensione della omologazione della gara.

[3] Il reclamo è esaminato dalla Commissione Giudicante Nazionale senza necessità di avviso di convocazione, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, secondo il calendario di udienze prefissato.

[4] La Commissione Giudicante Nazionale esamina il reclamo, secondo le disposizioni previste nell'articolo seguente, consegna copia della motivazione alle parti interessate. In caso di assenza delle parti interessate la decisione è portata a conoscenza delle stesse a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

[5] La parte che ne abbia interesse ha facoltà di proporre appello alla Corte Federale entro 1 ora dalla ricezione della motivazione, consegnando l'originale

al segretario della Commissione Giudicante Nazionale e copia alla controinteressata, se presente. Se assente copia per la controinteressata viene depositata presso il segretario della Commissione.

[6] L'appello è esaminato e deciso dalla Corte Federale entro le ore 18:00 del giorno successivo.

[7] In caso di assenza delle parti interessate la decisione è portata a conoscenza delle stesse a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

Art. 95 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli

[1] Prima dell'inizio dell'udienza il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale comunica l'ordine nel quale i reclami sono esaminati.

[2] Le parti possono intervenire personalmente e farsi assistere da un difensore ovvero farsi rappresentare ed assistere da un difensore munito di procura.

[3] Le parti possono prendere visione degli atti relativi al provvedimento al quale sono interessate.

[4] I reclami vengono chiamati uno per volta.

[5] Il Presidente dispone lo svolgimento dell'udienza nelle forme più opportune atte ad assicurare l'obiettività e snellezza del procedimento.

[6] La parte reclamante, direttamente o tramite il proprio difensore, formula le proprie richieste istruttorie sulle quali la Commissione decide immediatamente, sentita la parte controinteressata nei reclami contenziosi.

[7] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e a precisare le proprie conclusioni.

[8] Il reclamo viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

[9] Subito il Presidente dà lettura del dispositivo.

[10] Le parti interessate o i difensori muniti di procura sono tenuti ad attendere la lettura del dispositivo ai fini della conoscenza e dell'eventuale proposizione di appello. In caso di assenza delle parti interessate la decisione è portata a conoscenza delle stesse a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

[11] Nel verbale di udienza redatto a cura del segretario o di un componente del collegio è menzionata la presenza o meno delle parti interessate.

[12] Tutti i termini previsti nei precedenti articoli sono perentori.

[13] Le decisioni della Commissione Giudicante Nazionale hanno effetto immediato.

Art. 96 Reclami in materia disciplinare e contenziosa nella fase dei play-off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore o per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia

[1] Per le gare dei play-off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore, nonché per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia, ogni provvedimento sia in materia disciplinare che contenziosa sarà adottato in primo grado dal Giudice Sportivo Nazionale e in grado di appello dalla Commissione Giudicante Nazionale all'interno della struttura in cui si disputano le singole gare.

[2] A tal fine la società ospitante mette a disposizione degli anzidetti Organi di Giustizia idonei locali garantendoli anche da ogni possibile interferenza da parte di estranei.

[3] I predetti Organi di Giustizia ove sussistano ragioni di sicurezza e/o opportunità possono riunirsi in altra sede. In tal caso Il Giudice Sportivo Nazionale e il Presidente della Commissione Giudicante danno comunicazione del luogo dove si riuniscono agli arbitri e ai rappresentanti delle società entro 20 minuti dalla fine della gara.

[4] Il Giudice Sportivo Nazionale, ricevuto il referto arbitrale e sentite le parti in ordine ad eventuali reclami per posizione irregolare di giocatore o per alterazione dell'eguaglianza competitiva, nonché il Procuratore Federale, adotta i provvedimenti disciplinari di competenza e ne dà immediata comunicazione alle parti.

[5] Qualora le parti interessate intendano impugnare il provvedimento ne danno immediata comunicazione al Presidente della Commissione Giudicante Nazionale e, entro 30 minuti dalla comunicazione stessa, propongono ricorso, dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale, la quale – in presenza del Procuratore Federale – invita le parti interessate ad esporre oralmente le proprie ragioni e le proprie richieste, nonché a formulare mezzi istruttori e a svolgere le proprie difese, assicurando il contraddittorio tra le stesse.

[6] La Commissione, completata l'istruttoria, adotta le decisioni conseguenti.

[7] Il Presidente della Commissione dà lettura del dispositivo alle parti.

[8] La lettura comporta la conoscenza ufficiale dei provvedimenti ad ogni effetto.

[9] Gli arbitri e il Commissario di campo, ove nominato, devono assicurare la loro presenza fino alla comunicazione della decisione.

[10] I componenti della Commissione sono equiparati agli arbitri per quanto riguarda il comportamento dei tesserati e del pubblico tenuto nei loro confronti.

TITOLO VII LA PROCURA FEDERALE

Art. 97 Istituzione e compiti

[1] E' istituita presso la sede della FIP la Procura Federale, con il compito di svolgere tutte le indagini tendenti ad accertare violazioni di norme regolamentari e dei principi di lealtà e correttezza.

[2] La Procura Federale procede d'ufficio o a seguito di esposto da parte di società o tesserati o su richiesta della Presidenza Federale.

[3] La Procura Federale svolge inoltre attività di indagine a richiesta degli Organi giudicanti della FIP.

[4] Alla Procura Federale è preclusa ogni indagine su fatti che hanno formato oggetto di giudizio da parte di altri Organi giudicanti della FIP o per i quali siano previsti e scaduti termini perentori di impugnativa.

Art. 98 Indagini, deferimenti e archiviazioni (delibera n.218 C.F. 02/12/2006 – delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

[1] La Procura Federale è autonoma nell'esercizio delle sue funzioni istruttorie.

[2] Il Procuratore Federale, il Procuratore Federale Aggiunto e uno o più sostituti sono nominati dal Consiglio Federale.

[3] La Procura Federale in qualsiasi momento e, comunque, prima di rimettere gli atti all'Organo di Giustizia competente, deve procedere all'interrogatorio del rappresentante della società o del tesserato concedendo, ove richiesto, termine per il deposito di documenti o di difese scritte.

[3bis] Gli interessati possono farsi assistere da un difensore a proprie spese e senza alcun aggravio per la Federazione.

[4] La Procura Federale ha diritto di avvalersi della collaborazione di altri Organi federali, centrali o territoriali.

[5] Allorché dalle esperite indagini, la Procura Federale rilevi che emergano responsabilità a carico di società o tesserati rimette, con le proprie conclusioni, gli atti all'Organo di Giustizia competente ad emanare i provvedimenti.

[6] La Procura Federale può utilizzare i mezzi di prova delle immagini televisive nei casi e con le modalità previste dall'Art. 4bis.

[7] La Procura Federale dispone l'archiviazione o il deferimento entro il termine di novanta giorni dall'inizio delle indagini.

[8] Il provvedimento di archiviazione è notificato tempestivamente, via fax o via e-mail, alla società o al tesserato che avevano presentato denuncia od agli altri soggetti interessati. E' ammessa la possibilità, da parte degli interessati, di poter ricorrere avverso il provvedimento di archiviazione secondo le procedure fissate all'art. 72 bis.

Art. 99 Partecipazione al giudizio

[1] Un rappresentante della Procura Federale interviene dinanzi all'Organo Giudicante nei procedimenti per frode sportiva (consumata o tentata).

[2] Interviene altresì nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento, con gli stessi diritti dell'incolpato e del suo rappresentante.

Art. 100 Potere di impugnazione

[1] Avverso la decisione del Giudice di primo grado, nei procedimenti di cui all'articolo precedente, nonché in caso di proscioglimenti od archiviazioni in tutti i procedimenti per violazioni di norme, che prevedono sanzioni edittali superiori alla squalifica per una giornata, od alla inibizione per giorni sette, il responsabile della Procura Federale ha facoltà di proporre ricorso in appello.

[2] Il ricorso deve essere proposto all'Organo di giustizia competente e comunicato alle parti interessate entro i termini ordinari previsti per la presentazione dell'appello.

[3] Alle incombenze procedurali provvede la Segreteria Federale.

[4] La Procura Federale può infine proporre impugnazione nei termini, modi e condizioni previsti dall'Art. 86 avverso le decisioni irrevocabili degli Organi di Giustizia.

TITOLO VIII COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art. 101 Composizione e funzionamento

[1] La Commissione Tesseramento è un Organo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale per la durata quadriennale ed è rinnovabile.

[2] La Commissione si intende regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

[3] Le delibere sono valide quando assunte dalla metà più uno dei presenti.

[4] In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano tra i presenti alla riunione.

Art. 102 Competenze (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a:

- a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato (art. 15 R.E. Tess.);
- b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (art. 16 R.E. Tess.);

- c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (art. 17 R.E. Tess.);
- d) -abrogato-;
- e) istanze per richiesta di deroga (art. 42 R.E. Tess.);
- f) istanze per richiesta di sospensione del tesseramento (art. 43 R.E. Tess.);
- g) quant'altro demandate dal presente Regolamento.

[2] Le delibere della Commissione sono pubblicate a mezzo Comunicato Ufficiale e notificate, a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo, agli interessati.

[3] Le decisioni della Commissione Tesseramento possono essere impugnate innanzi la Corte Federale a norma dell'art. 70 e secondo le modalità previste dall'art. 72.

Art. 102bis Sistema di Giustizia e di Arbitrato per lo Sport

[1] Le controversie che contrappongono la Federazione Italiana Pallacanestro a soggetti affiliati, tesserati o licenziati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il Coni, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione, o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale. Restano escluse dalla competenza del predetto Tribunale le controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e quelle in materia di doping.

[2] Il procedimento è disciplinato dal Codice di risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

[3] E' ammessa la facoltà di ricorrere all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI. Il procedimento è disciplinato dal Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva

TITOLO IX L'ARBITRATO

Art. 103 Controversie devolute in arbitrato – Commissione Vertenze Arbitrali

[1] Tutte le controversie insorte tra affiliati e/o tesserati e/o associati originate dalla attività sportiva o associativa, e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali, sono devolute, in via esclusiva, a norma dell'Art. 44 dello Statuto, alla competenza di un Collegio arbitrale.

[2] Gli affiliati e/o tesserati e/o associati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l'accettazione dell'incarico conferito dalla FIP, accettano espressamente le norme previste dal presente titolo.

[3] La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) è l'Organismo di Giustizia, previsto all'art. 54 dello Statuto, composto dal Presidente, da quattro componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale tra magistrati, avvocati o esperti di diritto sportivo, cui sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all'esecuzione dei lodi.

Art. 104 Violazione della clausola compromissoria

[1] Si applica l'inibizione da uno a cinque anni ai tesserati che, in proprio o in rappresentanza di società affiliate, violino la clausola compromissoria.

[2] Per la violazione della clausola compromissoria contenuta nel Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori di pallacanestro, si applica l'inibizione per un periodo non inferiore a quattro anni per i tesserati e la sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 100.000/00 (centomila) per le società.

[3] Nei casi di particolare gravità può essere disposta la radiazione.

Art. 105 Requisiti per la nomina a Presidente ed a componenti del Collegio Arbitrale – Lista degli Arbitri (delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011)

[1] Il Presidente e i componenti dei Collegi Arbitrali sono nominati tra le persone iscritte nella Lista predisposta dalla C.V.A., secondo criteri di pubblicità e trasparenza e avuto riguardo alla competenza ed esperienza nel campo del diritto sportivo, e approvata dal Consiglio Federale.

[2] Non può essere iscritto nella lista chi si trovi anche in una sola delle condizioni di seguito riportate:

- a) abbia riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell'ambito delle Federazioni Sportive;
- b) sia sottoposto a sospensione cautelare nel medesimo ambito per violazioni disciplinari;
- c) ricopra un incarico elettivo o sia componente di qualsiasi organo di giustizia della FIP;
- d) sia tesserato alla FIP.

[3] Per essere inseriti nella Lista occorre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e impegnarsi formalmente a non porre in essere atti o comportamenti dai quali possa derivare una situazione di incompatibilità. Chiunque, dopo essere stato iscritto nella Lista, venga a trovarsi in una delle suddette condizioni diventa automaticamente incompatibile e la C.V.A., accertata la sopravvenuta incompatibilità dell'iscritto, provvede a cancellare, anche d'ufficio, il relativo nominativo senza necessità di delibera del Consiglio Federale.

[4] I ricorsi avverso la sostituzione per incompatibilità o per altri gravi motivi dei componenti del Collegio nominati vanno proposti alla Commissione Giudicante Nazionale.

[5] Alla Lista degli arbitri è assicurata adeguata pubblicità anche attraverso l'inserimento sul sito internet della FIP.

Art. 106 Incompatibilità dei componenti del Collegio Arbitrale

[1] Non può comunque svolgere la funzione di arbitro chi versi, al momento della nomina, in una delle condizioni di cui al precedente art. 105 comma 2.

[2] Non possono far parte del Collegio arbitrale gli ascendenti, i discendenti e gli affini in linea retta delle parti interessate, coloro che hanno sottoscritto atti dai quali trae origine la controversia, e coloro che hanno un interesse nella controversia.

[3] Con l'accettazione della nomina di cui all'art. 109 la persona nominata è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi [1] e [2].

Art. 107 Doveri e diritti dei componenti del Collegio Arbitrale

[1] I Componenti del Collegio Arbitrale, fino al deposito del lodo presso la C.V.A., sono equiparati per le funzioni svolte ai dirigenti federali.

[2] Essi sono obbligati ad adempiere con lealtà e correttezza al mandato ricevuto.

[3] Gli iscritti nella Lista assumono l'impegno di accettare le nomine e di partecipare alle riunioni fissate per le singole procedure, fatti salvi comprovati motivi che impediscono l'accettazione della nomina e la partecipazione alla riunione.

[4] E' dovere dei componenti del Collegio rispettare le norme procedurali di cui al presente titolo, rispettare i termini di deposito dei lodi e ogni altro termine previsto dalle norme di regolamento o stabilito dalla C.V.A., per le attività del Collegio.

[5] Qualsiasi violazione dei doveri di cui ai commi precedenti da parte del Presidente o dei componenti del Collegio Arbitrale, costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza ed è sanzionata ai sensi dell'art. 39. La C.V.A., in tali casi, anche d'Ufficio, rimette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale, competente per tali violazioni quale Organo di primo grado ai sensi dell'art. 66.

[6] I componenti del Collegio hanno diritto a percepire un compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute, che provvedono a liquidare nel lodo applicando la Tabella F.

Art. 108 Ricorso dell'istante e risposta della parte convenuta

[1] La parte che intende attivare la procedura arbitrale inoltra il proprio ricorso alla controparte, a mezzo raccomandata, fax o altro mezzo equipollente.

[2] Nel ricorso la parte deve indicare:

- a) il nome e cognome dell'istante, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;

- b) le condizioni soggettive e/o oggettive, inerenti il titolo e l'oggetto della lite, in base alle quali il ricorrente assume che la controversia rientri tra quelle oggetto della clausola compromissoria di cui all'art. 44 dello Statuto;
- c) la residenza dell'istante, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;
- d) il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato;
- e) tutte le domande che intende sottoporre al Collegio;
- f) tutti i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione;
- g) il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all'art. 105. In difetto l'arbitro di parte è nominato dalla C.V.A. sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art. 109 comma [3].
- h) l'indirizzo fax o e-mail presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all'arbitrato. In mancanza, ogni comunicazione si intende effettuata mediante deposito presso la Segreteria della C.V.A.

[3] Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte istante, o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso.

[4] Il ricorso, unitamente alla prova dell'avvenuto invio alla controparte, ai documenti allegati ed alla prova del pagamento dei diritti amministrativi di arbitrato, stabiliti in base alla Tabella E, deve essere depositato presso la Segreteria della C.V.A. entro 5 giorni dall'invio alla controparte.

[5] La parte che ha ricevuto l'istanza può nei 20 giorni successivi alla ricezione del ricorso, inviare all'istante a mezzo raccomandata, fax o altro mezzo equipollente una memoria di risposta.

[6] Nella memoria la parte resistente:

- a) deve indicare il nome e cognome della parte resistente, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;
- b) deve indicare la propria residenza, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;
- c) indica il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato;
- d) svolge le proprie eccezioni e difese;
- e) propone le eventuali domande riconvenzionali;
- f) indica i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione;
- g) indica il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all'art. 105. In difetto l'arbitro di parte è nominato dalla C.V.A. sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art. 109 comma [3].
- h) deve indicare l'indirizzo fax o e-mail presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all'arbitrato. In mancanza ogni comunicazione si intende effettuata mediante deposito presso la Segreteria della C.V.A.

[7] La memoria deve essere sottoscritta dalla parte resistente o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce alla memoria.

[8] La memoria unitamente alla prova dell'avvenuto invio alla parte istante,

con i documenti allegati, deve essere depositata presso la Segreteria della C.V.A. entro 5 giorni dall'invio alla controparte.

Art. 109 Composizione del Collegio Arbitrale - Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale

[1] Il Presidente del Collegio Arbitrale è scelto di comune accordo dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art. 105, nel termine di 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della loro nomina, ai sensi del comma [4].

[2] Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma [1], il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dalla C.V.A., sempre tra i soggetti iscritti nella Lista. La Segreteria della C.V.A. comunica la nomina al Presidente così designato.

[3] La C.V.A. stabilisce preventivamente criteri generali, fra i quali deve essere prevista la rotazione degli arbitri, ai quali attenersi per la scelta del Presidente del Collegio Arbitrale e per la scelta dell'arbitro di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art. 105, quando si deve provvedere ai sensi del comma [2], e dell'art. 108, comma [1] lett. g) e comma [5] lett. g).

[4] L'incarico di arbitro e di Presidente del Collegio deve essere accettato per iscritto entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina. L'accettazione della nomina deve essere comunicata alle parti e alla C.V.A. entro 24 ore e deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 105 e 106.

[5] La C.V.A.:

a) qualora ravvisi, sulla base del ricorso introduttivo e della memoria di resistenza, la manifesta incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia, per non essere oggetto della clausola compromissoria di cui all'art. 44 dello Statuto Federale, la dichiara con proprio provvedimento che viene comunicato alle parti e agli arbitri se già nominati. In tale caso la C.V.A. esaurisce la procedura senza dare corso agli ulteriori atti;

b) se non deve provvedere, a norma della precedente lettera a), la C.V.A. nomina l'arbitro di parte nei casi previsti dall'art. 108, comma 1, lett. g) e comma 5, lett. g) e invita le parti a nominare il Presidente del Collegio nel termine di giorni 5 decorrente dalla comunicazione della accettazione della loro nomina, ai sensi del comma [1].

[6] La Segreteria della C.V.A. comunica alle parti e agli arbitri l'adozione del provvedimento di cui al comma [5] lett. a). Negli altri casi invia ai componenti del Collegio Arbitrale la comunicazione delle nomine effettuate dalle parti e, se adottato ai sensi del precedente comma [2], il provvedimento di nomina del Presidente del Collegio.

[7] Ricevute le accettazioni degli arbitri di parte e del Presidente del Collegio, la C.V.A., verificata la completezza e la regolarità degli atti, dichiara costituito il Collegio.

Art. 110 Procedura

[1] Il Presidente del Collegio, fissa la data della riunione, che deve tenersi nel termine di giorni 20 dal provvedimento di costituzione del Collegio.

[2] La data viene tempestivamente comunicata a cura della Segreteria della C.V.A. alle parti costituite.

[3] Le parti che abbiano chiesto di ascoltare testimoni o che intendano essere ascoltate personalmente hanno l'onere di comparire e di invitare a propria cura e spese i testimoni indicati perché siano presenti alla riunione.

[4] La C.V.A. provvede alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Arbitrale che nel corso dell'arbitrato rinuncino al mandato, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 108, comma [4].

[5] Le riunioni si svolgono, fatti salvi comprovati motivi di indisponibilità della sede, presso gli Uffici della Federazione Italiana Pallacanestro in Roma.

[6] Alla prima riunione fissata ai sensi del comma [1] il Collegio, accertata la sua regolare costituzione:

- a) verifica l'ammissibilità del ricorso;
- b) verifica la regolarità di instaurazione della procedura;
- d) esperisce un tentativo di conciliazione;
- e) decide sulla ammissione dei mezzi di prova;
- f) acquisisce le prove ammesse e provvede ad ascoltare le parti e i testimoni;
- g) invita le parti alla discussione e alla precisazione delle conclusioni.

[7] Il Collegio può disporre il rinvio ad una riunione successiva:

- a) per comprovato e documentato impedimento a comparire della parte, o del suo difensore cui la parte abbia rilasciato procura;
- b) quando la parte resistente abbia svolto rituale domanda riconvenzionale. In tale caso il Collegio assegna alla parte istante un termine non superiore a 10 giorni per replicare alla domanda e chiedere eventuali mezzi di prova;
- c) quando il Collegio abbia ammesso la prova orale, ma la stessa non possa essere espletata nella medesima riunione per comprovato e documentato impedimento a comparire della persona che deve essere ascoltata;
- d) quando il Collegio abbia ammesso la prova orale e per la complessità della stessa ovvero per il numero di persone da ascoltare, l'istruttoria non possa essere conclusa in una unica riunione;
- e) quando decida di avvalersi di una consulenza tecnica o di acquisire d'ufficio, o su istanza di parte, ulteriori elementi istruttori ritenuti rilevanti che non possono essere acquisiti nella medesima riunione.

[8] Tranne che nei casi di rinvio, il Collegio esaurisce l'attività alla prima riunione, invita le parti a precisare le conclusioni e trattiene la controversia in decisione.

[9] Quando il Collegio trattiene la controversia in decisione può, su richiesta di parte, assegnare termini non superiori a 10 giorni per il deposito e lo scambio di memorie di carattere conclusivo e termini non superiori a ulteriori 5 giorni per il deposito e lo scambio di eventuali brevi repliche.

[10] I provvedimenti nel corso della procedura sono adottati dal Collegio a maggioranza.

[11] Delle riunioni viene redatto processo verbale.

Art. 111 Termine per la decisione e deposito del lodo

[1] Il Collegio decide e redige il lodo applicando le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali, i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme del diritto sportivo.

[2] Il lodo deve essere pronunciato nel termine di giorni 90 decorrente dalla data dell'ultima accettazione di nomina da parte degli arbitri.

[3] Il termine di cui al comma [2] è prorogato di 30 giorni nei seguenti casi e per non più di una volta per ciascuno di essi:

- a) quando vi sia accordo scritto delle parti, comunicato al Collegio Arbitrale;
- b) nelle ipotesi previste all'art. 110 comma 7 lett. c), d) ed e), quando il Collegio abbia dovuto disporre rinvio per la assunzione delle prove;
- c) se è modificata la composizione del Collegio.

[4] Il lodo deve essere depositato in originale, unitamente al fascicolo della procedura, presso la Segreteria della C.V.A. entro 5 giorni dalla sottoscrizione a cura del Presidente del Collegio.

Art. 112 Contenuto del lodo

[1] L'arbitrato disciplinato dagli articoli 103-116 è di natura irrituale.

[2] Il lodo deve pronunciare sulle questioni oggetto della controversia.

[3] Nel lodo il Collegio provvede sulle spese di difesa che seguono la soccombenza, tranne che il Collegio non ritenga di compensarle, precisandone i motivi.

[4] Il Collegio liquida altresì le proprie spese e competenze, applicando la Tabella F e le pone a carico della parte soccombente.

[5] Il lodo è deliberato a maggioranza semplice, è redatto per iscritto e deve contenere:

- a) nome e cognome dei componenti del Collegio;
- b) nome, cognome delle parti o loro denominazione se trattasi di soggetti collettivi, nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo, nome e cognome dei difensori, se nominati;

- c) l'esposizione dei fatti e dei motivi della decisione;
- d) il dispositivo;
- e) la sottoscrizione degli arbitri o di almeno due componenti, purché si dia atto che il terzo arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo;
- f) la data della sottoscrizione e l'indicazione della sede dell'arbitrato.

Art. 113 Esecutività e ratifica (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] La C.V.A., ricevuto il lodo nei termini e modi di cui all'art. 111 comma [4], con provvedimento da assumere nella prima riunione successiva, accertata la regolarità formale del lodo, lo ratifica e lo dichiara esecutivo assegnando alla parte soccombente un termine di giorni 20 per l'adempimento. Nel caso in cui ravvisi una irregolarità, la C.V.A. rimette il lodo al Presidente del Collegio con provvedimento motivato, fissando all'uopo un termine per le determinazioni di competenza.

[2] La Segreteria della C.V.A.

- a) comunica alle parti costituite il lodo, mediante trasmissione integrale dello stesso, unitamente al provvedimento di ratifica ed esecutività con la fissazione del termine per provvedere. Dall'invio della comunicazione decorre per la parte soccombente il termine di 20 giorni per adempiere. La comunicazione viene data con invio a mezzo fax o e-mail agli indirizzi indicati dalle parti sull'istanza e sulla memoria di risposta, e in mancanza, mediante deposito presso la Segreteria della C.V.A.;
- b) comunica all'Ufficio Tesseramento Nazionale o a quello Regionale interessato il provvedimento di esecutività, ai fini di cui al successivo comma [3].

[3] Dall'invio della comunicazione di cui al comma [2] lett.a), la parte soccombente non può procedere ad alcun tesseramento di nuovi giocatori o trasferimento di atleti che, qualora posti in essere non hanno effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità (art. 9 R.E. Tess.) e dei passaggi di categoria (art. 11 R.E. Tess.).

[4] La parte soccombente è tenuta a comunicare alla Segreteria della C.V.A. l'avvenuto adempimento comprovandolo con idonea dichiarazione della parte creditrice. La Segreteria della C.V.A. comunica a sua volta l'adempimento all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli regionali interessati e da tale comunicazione cessano gli effetti di cui al comma precedente.

Art. 114 Inadempimento (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] Decorso il termine assegnato dalla C.V.A. senza che la parte obbligata abbia adempiuto e fornito la prova liberatoria dell'adempimento, ferma restando la permanenza degli effetti della esecutività di cui all'art. 113, la Segreteria della C.V.A. rimette gli atti al Consiglio Federale per la dichiarazione di morosità della parte inadempiente.

[2] Qualora tale prova pervenga oltre il termine assegnato, ma prima che il Consiglio Federale abbia dichiarato la morosità, la Segreteria della C.V.A. comunica l'avvenuto adempimento all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati ai fini della cessazione degli effetti di cui all'art. 113,

comma [3].

[3] Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio Federale, nei confronti di società, sono disciplinate dal Regolamento Organico – Parte Seconda – Titolo I.

[4] Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio Federale nei confronti di tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso al competente Giudice Sportivo Nazionale, il quale fissa un ulteriore termine, non eccedente la fine dell'anno sportivo in corso al momento della trasmissione, decorso infruttuosamente il quale applica al tesserato la sanzione dell'inibizione fino a tre anni.

[5] La dichiarazione di morosità pronunciata nei confronti di una società, determina la morosità del Presidente e del Dirigente Responsabile della società stessa, nei confronti dei quali si procede secondo quanto stabilito al comma [4]. L'adempimento agli obblighi nascenti dal lodo se intervenuta dopo l'irrogazione della sanzione di cui al comma [4] a carico del Presidente e del Dirigente Responsabile determina la riduzione della sanzione a un massimo di tre mesi di inibizione che viene pronunciata dal Giudice Sportivo Nazionale su istanza dei predetti tesserati o della società e ha effetto decorrente dalla pronuncia stessa.

Art. 115 Sospensione effetti stato di morosità – proroga del termine

[1] L'eventuale impugnazione del lodo dinanzi alla Autorità Giudiziaria non sospende gli effetti della esecutività dello stesso né gli effetti della dichiarazione di morosità.

[2] Prima che il Consiglio Federale dichiari lo stato di morosità la parte tenuta ad adempiere può rivolgere allo stesso istanza motivata e documentata di sospensione degli effetti della esecutività del lodo o di proroga del termine assegnato per l'adempimento. Il Consiglio Federale può accordare la sospensione o la proroga una sola volta.

[3] La sospensione può essere solo temporanea e può essere subordinata all'adempimento di determinate prescrizioni fissate dal Consiglio Federale. Qualora il Consiglio Federale accordi la sospensione fissa nel provvedimento il termine di scadenza della stessa e le eventuali prescrizioni cui è subordinata la concessione della sospensione.

[4] La concessione della proroga può essere accordata con provvedimento nel quale il Consiglio Federale fissa il termine ulteriore di adempimento. Qualora la parte obbligata non adempia nel termine concesso in proroga dal Consiglio Federale quest'ultimo procede alla dichiarazione di morosità senza possibilità di ulteriori proroghe.

Art. 116 Istanza di ingiunzione (delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011 – delibera n.210 C.F. 24/11/2012)

[1] Su ricorso del tesserato o della Affiliata che afferma di essere creditore nei confronti di una Affiliata di una somma di danaro, liquida ed esigibile, dovuta a titolo di corrispettivo, compenso o rimborso spese, risultante da accordo

redatto in forma scritta, datato e sottoscritto dalle parti, può essere pronunciato provvedimento di ingiunzione.

[2] Il ricorso deve essere depositato alla Segreteria della C.V.A. e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) nome, cognome, denominazione e nome del legale rappresentante, se trattasi di ente collettivo, domicilio o sede dell'istante, nonché indirizzo fax o e-mail al quale ricevere le comunicazioni. In mancanza le comunicazioni sono effettuate con deposito presso la Segreteria della C.V.A.;
- b) nome cognome, denominazione e nome del legale rappresentante se trattasi di ente collettivo, domicilio o sede della parte intimata;
- c) indicazione dell'indirizzo fax o e-mail della parte intimata alla quale deve essere trasmesso il ricorso e il pedissequo provvedimento di ingiunzione.
- d) l'indicazione esatta della fonte del credito, del periodo cui si riferisce e dell'ammontare del credito;
- e) la espressa richiesta di emettere ingiunzione di pagamento dell'importo indicato nel ricorso nei confronti della parte intimata.

[3] Al ricorso deve essere allegato a pena di improcedibilità l'accordo redatto in forma scritta, datato e debitamente sottoscritto dall'istante e dalla parte intimata, dal quale deve risultare che l'istante ha titolo per azionare la procedura per l'importo ed il periodo indicati nel ricorso nei confronti della parte intimata. Al ricorso deve essere altresì allegata la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di procedura da parte dell'istante, nella misura prevista dalla Tabella E.

[4] La C.V.A., senza indugio, nomina un Arbitro Unico, scegliendolo tra quelli di cui alla lista indicata all'Art. 105, nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 109, comma [3].

[5] La Segreteria della C.V.A. comunica la nomina all'Arbitro il quale deve provvedere ad accettare la nomina nei successivi tre giorni, contestualmente dichiarando, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 105 e 106.

[6] Nei successivi 5 giorni dalla accettazione della nomina l'Arbitro Unico provvede ad emettere l'ingiunzione di pagamento in calce al ricorso originale, dopo avere verificato la regolarità ed ammissibilità del ricorso medesimo. Qualora ravvisi che non vi sono i presupposti per l'emissione della ingiunzione, provvede con atto separato che viene depositato presso la C.V.A. e comunicato alla parte istante a cura della Segreteria della CVA.

[7] Nel provvedimento di ingiunzione l'Arbitro Unico:

- a) ingiunge alla parte intimata di pagare all'istante, nel termine di giorni 20 dalla ricezione del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione, per la causale di cui al ricorso, la somma che deve essere espressamente indicata nel provvedimento di ingiunzione, oltre l'importo versato dall'istante a titolo di contributo, nonché le eventuali spese di assistenza e difesa;

- b) avverte la parte intimata che ha la facoltà di opporsi alla ingiunzione mediante ricorso, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 117;
- c) deposita senza indugio il ricorso ed il pedissequo provvedimento presso la Segreteria della C.V.A. per i successivi adempimenti.

[8] La Segreteria della C.V.A. trasmette alla parte istante ed a quella intimata, agli indirizzi fax o e-mail indicati nel ricorso, copia del ricorso munito del pedissequo provvedimento di ingiunzione.

[9] Dalla data di ricezione del provvedimento decorre per la parte intimata il termine di giorni 20 per l'adempimento. Decorso tale termine senza che sia pervenuta presso la Segreteria della C.V.A. la prova dell'avvenuto adempimento, la C.V.A. dichiara la esecutività del provvedimento di ingiunzione e la Segreteria della C.V.A. ne dà comunicazione all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati ai fini della applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 113 nonché alla Segreteria Generale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 114 da parte del Consiglio Federale.

[10] L'esecutività dichiarata ai sensi del precedente comma [9] può essere sospesa su istanza della parte intimata solo quando dalla esecutività possa derivare un grave e irreparabile pregiudizio che la parte istante è tenuta a dimostrare. Sull'istanza di sospensione provvede l'Arbitro Unico ovvero il Collegio qualora sia stata proposta opposizione all'ingiunzione.

Art. 117 Opposizione a seguito di ingiunzione (delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011)

[1] La parte intimata che intende opporsi alla ingiunzione deve inoltrare ricorso, nelle forme prescritte all'art. 108, nel termine di giorni 20 dal ricevimento del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione emesso ai sensi dell'art. 116.

[2] Al ricorso in opposizione si applicano le disposizioni sulla procedura di arbitrato di cui agli artt.108 e seguenti.

[3] In caso di opposizione non può fare parte del Collegio chi con funzione di Arbitro Unico ha provveduto sul ricorso per ingiunzione.

[4] Con il lodo emesso a seguito di opposizione il Collegio conferma l'ingiunzione ovvero revoca o modifica in tutto o in parte la stessa indicandone i motivi.

[5] Con la revoca o modifica del provvedimento di ingiunzione cessano gli effetti dell'esecutività dello stesso.

Art. 118 Vertenze fra Società appartenenti al Settore Professionistico. Clausola arbitrale

[1] Tutte le controversie insorte fra le Società facenti parti del Settore Professionistico relativamente a rapporti di natura patrimoniale e/o sportiva sono decise mediante arbitrato, secondo le disposizioni contenute nell'apposita clausola approvata con atto separato, che vincola tutte le Società che fanno parte delle rispettive Leghe.

[2] Tutte le Società, per effetto della appartenenza alle rispettive Leghe e come condizione per l'ammissione alle stesse, sono tenute a sottoscrivere la clausola compromissoria di cui al primo comma e rinunciano ad avvalersi per tali controversie delle procedure arbitrali previste dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni regolamentari della Federazione.

[3] L'attivazione della procedura arbitrale deve avvenire nel rispetto delle norme e con le modalità previste dagli Statuti delle rispettive Leghe approvati dalla Federazione, ai sensi della Legge 23 marzo 1981 n. 91 art. 4.

Art. 119 Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al Settore Professionistico

[1] Nei confronti delle Società appartenenti al Settore Professionistico, la Lega competente per delega della Federazione, adotta gli stessi provvedimenti di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili.

[2] La mancata esecuzione di lodi nei termini fissati, costituisce grave infrazione all'ordinamento sportivo e comporta la revoca dell'affiliazione.

[3] La revoca dell'affiliazione è di competenza del Consiglio Federale.

TITOLO X PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 120 Sanzioni irrogabili (delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

[1] Le sanzioni applicabili ad arbitri ed ufficiali di campo, tesserati per il C.I.A., che contravvengono agli obblighi federali sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione;
- d) esclusione dalle liste,
- e) revoca della qualifica;
- f) retrocessione;
- g) radiazione.

Art. 121 Ammonizione

[1] L'ammonizione è un rimprovero diretto al tesserato per iscritto, per infrazione di lieve entità.

Art. 122 Deplorazione

[1] La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta per iscritto al tesserato.

[2] Essa è inflitta nei casi di violazione dei doveri di lealtà e correttezza qualora non sia espressamente prevista una più grave sanzione.

[3] La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.

Art. 123 Sospensione

[1] La sospensione è a tempo determinato ed è comminata per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni e non superiore a tre anni.

[2] L'arbitro sospeso non può esercitare le sue funzioni per tutta la durata della sospensione.

[3] La sospensione è comminata per le infrazioni dei regolamenti federali in genere, ed al regolamento del C.I.A. in particolare, per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo.

Art. 124 Esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione

(delibera n.341 C.F. 5-6/03/2010)

[1] L'esclusione dalle liste consiste nella cancellazione del tesserato in attività da ogni categoria arbitrale.

[2] La revoca della qualifica consiste nella cancellazione del tesserato dalla qualifica rivestita.

[3] La retrocessione consiste nella ammissione del tesserato alla categoria inferiore cui aveva diritto secondo quanto previsto dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali.

[4] Le sanzioni di cui al presente articolo sono combinate per gravi infrazioni dei Regolamenti federali in genere, del Regolamento C.I.A. o dei codici comportamentali.

Art. 125 Radiazione

[1] La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività della FIP.

[2] Essa è irrogata per le più gravi infrazioni, che comportino l'impossibilità a permanere nella categoria arbitrale e fra i tesserati della FIP.

[3] Il provvedimento è comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

NORME FINALI

Art. 126 Casellario Federale (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia Sportiva sono trascritte nel Casellario Federale la cui responsabilità e direzione è affidata al Segretario Generale.

Art. 127 Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] La Federazione Italiana Pallacanestro, secondo quanto previsto nel Regolamento del Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva per l'inserimento nel "Registro delle sanzioni disciplinari dell'Ordinamento Sportivo".

Art. 128 Entrata in vigore (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] Il presente Regolamento di Giustizia entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale CONI.

TABELLA A – MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE

Campionati Maschili	
Serie A	€ 3.000,00
Serie Legadue	€ 2.000,00
Serie A dilettanti	€ 1.000,00
Serie B dilettanti e Serie C dilettanti	€ 600,00
Serie C regionale	€ 300,00
Serie D	€ 200,00
Promozione	€ 150,00
1 ^a e 2 ^a Divisione	€ 100,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 100,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00
Amatori	€ 100,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 1.000,00
Serie A2	€ 600,00
Serie A3	€ 350,00
Serie B	€ 150,00
Serie C	€ 120,00
Promozione e 1 ^a Divisione	€ 100,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 100,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00

TABELLA B – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI

Campionati Maschili	
Serie A	€ 3.000,00
Serie Legadue	€ 2.000,00
Serie A dilettanti	€ 1.000,00
Serie B dilettanti	€ 600,00
Serie C dilettanti	€ 600,00
Serie C regionale	€ 200,00
Serie D	€ 140,00

Promozione	€ 110,00
1ª e 2ª Divisione	€ 85,00
Amatori	€ 100,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 1.000,00
Serie A2	€ 600,00
Serie A3	€ 350,00
Serie B, C, Promozione e 1ª Divisione	€ 85,00

TABELLA C – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO

(delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 12.000,00
Serie Legadue	€ 10.000,00
Serie A dilettanti	€ 3.000,00
Serie B dilettanti	€ 1.500,00
Serie C dilettanti	€ 1.000,00
Serie C regionale	€ 250,00
Serie D	€ 200,00
Promozione, 1ª e 2ª Divisione	€ 110,00

Under	€ 275,00
Amatori	€ 100,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 2.500,00
Serie A2	€ 1.500,00
Serie A3	€ 1.000,00
Serie B	€ 230,00
Serie C	€ 170,00
Promozione e 1 ^a Divisione	€ 85,00
Under	€ 55,00

TABELLA D – REVOCA E CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE GARE

Il provvedimento di revoca e correzione dell'errore materiale in materia di omologazione gare deve essere assunto dall'Organo di Giustizia competente secondo le seguenti modalità e termini:

CAMPIONATI NAZIONALI – stagione regolare fino alla quartultima giornata di gara: Entro e non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI NAZIONALI – stagione regolare ultime tre giornate di gara: Entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI NAZIONALI – Play-Off, Play-Out : entro e non oltre un'ora dalla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI REGIONALI – stagione regolare fino alla terzultima giornata di gara: Entro e non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI REGIONALI – stagione regolare ultime due giornate di gara: Entro e non oltre le ore 24:00 del giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI REGIONALI – Play-Off, Play-Out : entro e non oltre le ore 24:00 del giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

TABELLA E – CONTRIBUTI RECLAMO E RICORSO

(delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

Campionati Maschili		
	Primo grado	Secondo grado
Serie A	€ 1.700,00	€ 2.050,00
Serie Legadue	€ 1.500,00	€ 1.800,00
Serie A dilettanti	€ 850,00	€ 1.050,00
Serie B dilettanti	€ 600,00	€ 750,00
Serie C dilettanti	€ 500,00	€ 600,00
Serie C regionale e Serie D	€ 140,00	€ 170,00
Promozione, 1 ^a e 2 ^a Divisione, Amatori e Under	€ 110,00	€ 130,00
I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione	€ 120,00	€ 180,00

Campionati Femminili		
	Primo grado	Secondo grado
Serie A1	€ 850,00	€ 1.050,00
Serie A2	€ 600,00	€ 750,00
Serie A3	€ 450,00	€ 520,00
Serie B	€ 140,00	€ 170,00
Serie C, Promozione, 1 ^a Divisione, Under	€ 110,00	€ 130,00
I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione	€ 120,00	€ 180,00

URGENZA RECLAMO E RICORSO PRIMO E SECONDO GRADO	
Campionati Nazionali	€ 250,00
Serie C regionale maschile	€ 140,00
Campionati Regionali e Provinciali	€ 75,00
I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione	€ 50,00
Questo contributo è dovuto in aggiunta al contributo previsto per ogni grado di reclamo o ricorso e, in nessun caso viene restituito, qualunque sia l'esito del reclamo o ricorso.	

RICUSAZIONE COLLEGIO GIUDICANTE	
Società	
Campionati Nazionali	€ 900,00
Campionati Regionali	€ 150,00
Campionati Under	€ 150,00
Tesserati	
Tesserati per società professionistiche	€ 150,00
Tesserati per società non professionistiche	€ 130,00

REVISIONE E REVOCAZIONE	
Campionati Maschili	
Serie A	€ 750,00
Serie Legadue	€ 650,00
Serie A dilettanti	€ 350,00
Serie B dilettanti	€ 250,00
Serie C dilettanti	€ 200,00
Serie C regionale e Serie D	€ 60,00
Promozione, 1 ^a e 2 ^a Divisione, Amatori e Under	€ 45,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 350,00
Serie A2	€ 250,00
Serie A3	€ 170,00
Serie B	€ 60,00
Serie C, Promozione, 1 ^a Divisione e Under	€ 45,00

RICORSO TESSERATI C.I.A.	
Ricorso primo grado	€ 100,00
Ricorso secondo grado	€ 150,00

ISTANZA ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO	
Trasferimento per mancata utilizzazione (art.16 R.E. Tess.)	€ 90,00
Tesseramento per cambiamento residenza (art. 17 R.E. Tess.)	
Tesserati CNA e Dirigenti art. 42 R.E. Tess.	€ 170,00

ARBITRATI E PROCEDURA DI INGIUNZIONI	
Procedura Ordinaria	
Controversia fino a € 10.000,00	€ 400,00
Controversia superiore a € 10.000,00 (presentata da società)	€ 1.300,00
Controversia superiore a € 10.000,00 (presentata da persone)	€ 650,00
Procedura di Ingiunzione	
Controversia fino a € 10.000,00	€ 250,00
Controversia superiore a € 10.000,00 (presentata da società)	€ 800,00
Controversia superiore a € 10.000,00 (presentata da persone)	€ 450,00

TABELLA F – COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE

(delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

	Minimo	Massimo
Controversia fino a € 10.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00
Controversia da € 10.001,00 a € 50.000,00	€ 2.500,00	€ 6.000,00
Controversia da € 50.001,00 a € 200.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000,00
Controversia da € 200.001,00 a € 500.000,00	€ 8.000,00	€ 14.000,00
Controversia superiore a € 500.000,00	€ 12.000,00	€ 20.000,00

SOMMARIO

PARTE PRIMA - DISCIPLINA

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Obbligatorietà delle disposizioni federali
- Art. 2 - Obbligo di lealtà e correttezza
- Art. 3 - Giurisdizione disciplinare sportiva
- Art. 4 - Diritto di difesa
- Art. 4bis - Utilizzo quale mezzo di prova delle immagini televisive
- Art. 5 - Principio del doppio grado di giudizio
- Art. 6 - Obbligatorietà del compromesso
- Art. 7 - Criteri interpretativi
- Art. 8 - Definizioni
- Art. 8bis - Divieto di scommesse
- Art. 8ter - Punibilità

TITOLO II - DELLE SANZIONI

- Art. 9 - Ammonizione
- Art. 10 - Deplorazione
- Art. 11 - Ammenda
- Art. 12 - Squalifica
- Art. 13 - Inibizione
- Art. 14 - Radiazione
- Art. 15 - Squalifica del campo di gioco
- Art. 16 - Perdita gara e penalizzazione di punti in classifica
- Art. 17 - Esclusione dal campionato
- Art. 18 - Esclusione dall'attività internazionale
- Art. 19 - Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti
- Art. 20 - Concorso di circostanze
- Art. 21 - Valutazione delle circostanze
- Art. 22 - Recidiva e modalità di applicazione
- Art. 23 - Valutazione della recidiva
- Art. 24 - Motivazione dei provvedimenti disciplinari

TITOLO III - DELLE INFRAZIONI

Art. 25 - Infrazioni commesse dal pubblico

Art. 26 - Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali

Art. 27 - Invasione del campo di gioco ed aggressione

Art. 28 - Altre ipotesi di invasione - Criteri applicativi e circostanze aggravanti speciali

Art. 28bis - Incidenti sui campi di gioco

Art. 29 - Proteste di tesserati

Art. 30 - Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto

Art. 30bis - Altri comportamenti sanzionabili

Art. 31 - Comportamenti non regolamentari

Art. 32 - Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione

Art. 33 - Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco

Art. 34 - Infrazioni amministrative

Art. 35 - Infrazioni relative alle misure di sicurezza

Art. 36 - Infrazioni relative alle attrezzature

Art. 37 - Somministrazione e uso di sostanze e metodi doping

Art. 38 - Dichiarazioni a mezzo stampa

Art. 39 - Violazione dei principi di lealtà e correttezza

Art. 40 - Violazioni relative al tesseramento

Art. 40bis - Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare

Art. 40ter - Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara

Art. 41 - Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato

Art. 42 - Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica

Art. 42bis - Rinuncia al Campionato

Art.42 ter - Rinuncia alle gare

Art.42 quater - Ritiro da gare o dal Campionato

Art.42 quinquies - Assenza Ufficiali di Campo nei Campionati Regionali e Provinciali

Art. 42 sexies - Atleta di interesse nazionale

Art. 43 - Atti di frode sportiva

Art. 43bis - Atti di illecito sportivo

Art. 44 - Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e di illecito sportivo

Art. 45 - Obbligo di denuncia degli atti di frode o di illecito sportivo

TITOLO IV - NORME PROCEDURALI DEL GIUDICE SPORTIVO

- Art. 46 - La procedura in materia disciplinare di fronte al Giudice Sportivo
- Art. 47 - Decisione, motivazioni, comunicazioni, assunzione e trascrizione
- Art. 48 - Revoca delle decisioni e correzione dell'errore materiale
- Art. 49 - Modalità di esecuzione dei provvedimenti sospensivi nei confronti dei tesserati
- Art. 50 - Commutazione delle sanzioni inflitte ai tesserati
- Art. 51 - Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco
- Art. 52 - Commutazione delle sanzioni inflitte alle Società

TITOLO V - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI

- Art. 53 - Prescrizione
- Art. 54 - Amnistia
- Art. 55 - Indulto
- Art. 56 - Grazia
- Art. 56bis - Disapplicazione dei provvedimenti di clemenza
- Art. 57 - Riabilitazione

PARTE SECONDA - CONTENZIOSO

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 58 - Possibilità di impugnativa
- Art. 59 - Legittimazione attiva

TITOLO II - DEGLI ORGANI E ORGANISMI DI GIUSTIZIA

- Art. 60 - Organi e Organismi di Giustizia
- Art. 61 - Nomina degli Organi e Organismi di Giustizia
- Art. 62 - Composizione e norme di funzionamento degli Organi di Giustizia
- Art. 63 - Competenza territoriale degli Organi di Giustizia
- Art. 64 - Competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali
- Art. 65 - Competenza del Giudice Sportivo Nazionale
- Art. 66 - Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia disciplinare, quale Organo di primo grado
- Art. 67 - Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale Organo di primo grado

Art. 68 - Competenza della Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado

Art. 68bis - Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in composizione monocratica

Art. 69 - Competenza della Commissione Giudicante Regionale

Art. 70 - Competenza della Corte Federale

Art. 70bis - Competenza funzionale degli Organi di Giustizia

TITOLO III - NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGIALI

Art. 71 - Reclami di prima istanza

Art. 72 - Ricorsi in appello

Art. 72bis - Ricorso avverso il provvedimento di archiviazione

Art. 73 - Divieto di reformatio in pejus

Art. 74 - Procedure di urgenza per gli appelli

Art. 75 - Perentorietà dei termini

Art. 76 - Contributi reclamo, ricorso, revocazione o ricusazione

Art. 77 - Rimessione del procedimento

Art. 78 - Sospensione cautelare temporanea

Art. 79 - Decisione dei reclami o ricorsi

Art. 80 - Effetti della riforma

TITOLO IV - DEI SINGOLI RECLAMI

Art. 81 - Reclamo avverso il risultato di gara

Art. 82 - Reclamo per presunte irregolarità o impraticabilità del campo di gioco

Art. 83 - Reclamo per posizione irregolare

Art. 84 - Sospensione dell'esecuzione

Art. 85 - Reclami nei concentramenti e tornei

Art. 86 - Revisione

Art. 87 - Revocazione

Art. 88 - Astensione e ricusazione

TITOLO V - NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO

Art. 89 - Ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

Art. 90 - Reclami avverso i risultati relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

Art. 91 - Omologazione con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o ripetizione della gara in relazione alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

Art. 92 - Norme procedurali comuni ai reclami e ricorsi di cui ai precedenti articoli

TITOLO VI - NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO

Art. 93 - Reclami avverso sanzioni disciplinari

Art. 94 - Reclami per incidenti sui campi di gioco, per posizione irregolare di giocatore e avverso il risultato di gara

Art. 95 - Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli

Art. 96 - Reclami in materia disciplinare e contenziosa nella fase dei Play-Off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore o per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia

TITOLO VII - LA PROCURA FEDERALE

Art. 97 - Istituzione e compiti

Art. 98 - Indagini, deferimenti e archiviazioni

Art. 99 - Partecipazione al giudizio

Art. 100 - Potere di impugnazione

TITOLO VIII - COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art. 101 - Composizione e funzionamento

Art. 102 - Competenze

Art. 102bis - Sistema di Giustizia e di Arbitrato per lo Sport

TITOLO IX - L'ARBITRATO

Art. 103 - Controversie devolute in arbitrato - Commissione Vertenze Arbitrali

Art. 104 - Violazione della clausola compromissoria

Art. 105 - Requisiti per la nomina a Presidente e a componenti del Collegio Arbitrale
- Lista degli Arbitri

Art. 106 - Incompatibilità dei componenti del Collegio Arbitrale

Art. 107 - Doveri e diritti dei componenti del Collegio Arbitrale

Art. 108 - Ricorso dell'istante e risposta della parte convenuta

Art. 109 - Composizione del Collegio Arbitrale - Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale

Art. 110 - Procedura

Art. 111 - Termine per la decisione e deposito del lodo

- Art. 112 - Contenuto del lodo
- Art. 113 - Esecutività e ratifica
- Art. 114 - Inadempimento
- Art. 115 - Sospensione effetti stato di morosità – proroga del termine
- Art. 116 - Istanza di ingiunzione
- Art. 117 - Opposizione a seguito di ingiunzione
- Art. 118 - Vertenza fra società appartenenti a Settore Professionistico. Clausola arbitrale
- Art. 119 - Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al Settore Professionistico

TITOLO X - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

- Art. 120 - Sanzioni irrogabili
- Art. 121 - Ammonizione
- Art. 122 - Deplorazione
- Art. 123 - Sospensione
- Art. 124 - Esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione
- Art. 125 - Radiazione

NORME FINALI

- Art. 126 - Casellario Federale
- Art. 127 - Registro delle sanzioni disciplinari dell'Ordinamento Sportivo
- Art. 128 - Entrata in vigore

TABELLA A – MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE

TABELLA B – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI

TABELLA C – IMPORTI AMMENDA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO

TABELLA D – REVOCA E CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE GARE

TABELLA E – CONTRIBUTI RECLAMO E RICORSO

TABELLA F – COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE